

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231 di MILLE S.R.L

- Adottato dal Consiglio di Amministrazione il 19/04/2023

I) PARTE GENERALE *pg. 8*

1 – NORMATIVA - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 -

1.1 Glossario

1.2 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ed associazioni

1.3 Sanzioni

1.4 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 – REATI PRESUPPOSTO

1.5 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente.

2 – LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

3 – ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ'

3.1 L'azienda Mille S.r.l.

3.2 Il modello di governance di Mille S.r.l.

3.3 L'assetto organizzativo di Mille S.r.l.

3.4 Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione del servizio

4 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MILLE S.R.L.

4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei modelli

4.2 Elementi fondamentali del Modello

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

4.3 Mappatura delle aree/processi a rischio e identificazione dei rischi potenziali

4.4 Modalità di modifica e integrazione del Modello

4.5 Funzione del Modello

4.6 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del Modello

4.7 Diffusione del Modello

5. CODICE ETICO

5.1 Premessa

5.2 Destinatari del Codice Etico

5.3 Valori guida

5.4 Principi etici generali di comportamento

5.5 Organi statutari

5.6 Principi di condotta nella gestione delle risorse umane

5.6.1 I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori

5.6.2 I rapporti gerarchici

5.6.3 I conflitti di interesse

5.7 I principi di condotta nella gestione degli strumenti e delle attrezzature aziendali

5.7.1 La regolamentazione dei sistemi informatici

5.7.2 La sicurezza dei sistemi informatici

5.8 I rapporti esterni

5.8.1 I rapporti con i fornitori

5.8.2 I rapporti con le autorità, le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

5.9 La privacy

5.9.1. Il trattamento dei dati personali

5.10 Le linee guida di attuazione del Codice Etico

6. SISTEMA DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

6.1 Principi generali

6.2 Regole generali di comportamento

6.3 Sanzioni per il personale dipendente

6.4 Misure nei confronti degli amministratori

6.5 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

6.6 Contestazioni e violazioni

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL

CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO

- 7.1 Formazione del personale dirigente e dipendente.
- 7.2 Altro personale non qualificabile come dipendente.
- 7.3 L'informativa ai collaboratori esterni e a terze parti.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 8.1 identificazione e collocazione dell'Organo di vigilanza
- 8.2 Funzioni e poteri dell'OdV
 - 8.2.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello
 - 8.2.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico
- 8.3 Comunicazione e formazione
- 8.4 Segnalazioni all'Organo di Vigilanza
- 8.5 Violazioni del Codice Etico
- 8.6 Documentazione dell'attività dell'Organo di Vigilanza
- 8.7 Verifiche periodiche
- 8.8 Flussi informativi nei confronti del'Organo di Vigilanza

9. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

- 9.1 Principi generali
- 9.2 Selezione del personale
- 9.3 Informazione e formazione del personale

10. OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE

11. SELEZIONE E INFORMATIVA AI CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI

- 11.1 Selezione fornitori e clienti
- 11.2 Informativa e pubblicità

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

II) PARTE SPECIALE *pg. 65*

1. MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO

1.1 Audit volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio

2 – SINGOLI REATI

2.1 Reati nei confronti della P.A.

2.1.1. I singoli reati

2.1.2. Le attività sensibili

2.1.3. I protocolli specifici di prevenzione

2.1.4. I controlli dell'Organismo di vigilanza

2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

2.2.1. Le singole tipologie di reato

2.2.2. Le attività sensibili

2.2.3. I protocolli specifici di prevenzione

2.2.4. I controlli dell'Organismo di vigilanza

2.3. Reati di falsità in monete

2.3.1. I singoli reati

2.3.2. Le attività sensibili

2.3.3. I protocolli specifici di prevenzione

2.3.4. I controlli dell'Organismo di vigilanza

2.4. Delitti contro l'industria e il commercio

2.4.1. I singoli reati

2.4.2. Le attività sensibili

2.4.3. I protocolli specifici di prevenzione

2.4.4. I controlli dell'Organismo di vigilanza

2.5. Reati societari

2.5.1. I singoli reati

2.5.2. Le attività sensibili

2.5.3. I protocolli specifici di prevenzione

2.5.4. I controlli dell'Organismo di vigilanza

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

2.6. Reati di abusi di mercato

2.7. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

2.7.1. Premessa

2.7.2. Reati colposi

2.7.3. Aree a rischio

2.7.4. Principi generali di comportamento e di attuazione

2.7.5. Principi procedurali specifici: Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

2.7.6. Contratti

2.7.7. Struttura e organizzazione della sicurezza lavoro

a. Principi

b. Definizioni dei compiti e delle responsabilità

c. Coinvolgimento del personale

d. Formazione, addestramento, consapevolezza

e. Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

f. Documentazione

2.7.8. Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa

2.7.9. Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento della sicurezza

a. Monitoraggio interno della sicurezza

b. Caratteristiche e responsabilità dei verificatori

c. Piano del monitoraggio

2.7.10. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

2.8. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro

2.8.1. Le singole tipologie di reato

2.8.2. Le attività sensibili

2.8.3. I protocolli specifici di prevenzione e i principi generali di comportamento

2.8.4. I controlli dell'Organismo di vigilanza

2.9. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

2.9.1. Le singole tipologie di reato

2.9.2. Le attività sensibili

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

2.9.3. I protocolli specifici di prevenzione e i principi generali di comportamento

2.9.4. I controlli dell'Organismo di vigilanza

2.10. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

2.10.1. Le singole tipologie di reato

2.11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

2.11.1. Descrizioni dei reati

2.11.2. Aree a rischio

2.11.3. Aree strumentali

2.11.4. Principi di comportamento e di attuazione

2.11.5. Principi procedurali specifici

2.11.6. Contratti

2.11.7. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

2.12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

2.12.1. Le singole tipologie di reato

2.12.2. I principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

2.13. Reati ambientali

2.13.1. Premessa

2.13.2. Reati colposi

2.13.3 Descrizione delle attività.

2.13.3 Compiti dell' OdV

2.14. Reati Transnazionali

2.14.1. Premessa

2.14.2. Le singole tipologie di reato

2.15. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

2.16. Reati tributari

2.16.1. Le singole tipologie di reato

2.16.2. Le attività sensibili

2.16.3. I protocolli specifici di prevenzione e i principi generali di comportamento

2.16.4. I controlli dell'Organismo di vigilanza

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

III) ALLEGATI

1. MANUALE DELLA QUALITA' ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, EN/AS 9100, ISO 13485
2. VISURA CAMERALE di Mille S.r.l.
3. ORGANIGRAMMA NOMINATIVO DI GRUPPO
- 3.bis. MANSIONARIO AGGIORNATO
4. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI
- 4Bis. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO SOGGETTI TERZI.
5. FAC SIMILE MODULO DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE del Modello all'ODV
6. FAC SIMILE MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI del Modello all'ODV
7. CODICE DISCIPLINARE
8. MAPPATURA DEI RISCHI E GAP ANALYSIS

Il Documento che segue costituisce manifestazione della scelta di Mille S.r.l. di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" - nonché alle successive modifiche e integrazioni del medesimo testo legislativo.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

PARTE GENERALE

1 – NORMATIVA

1.1.– Glossario

Significato di alcune parole e locuzioni, di frequente utilizzo nella presente materia.

- **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:** si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 231/2001 a carico degli enti forniti di personalità giuridica nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.
- **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Pubblici Territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici non economici, gli Organismi di Diritto Pubblico, le Imprese Pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base all' art. 2 della Direttiva 2004/17/C e del Parlamento europeo e del Consiglio del 31Marzo 2004.
- **INTERESSE:** è l'indebito arricchimento, ricercato dall'ente in conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza deve essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.
- **VANTAGGIO:** è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio deve essere accertato dopo la commissione del reato.
- **SOGGETTO APICALE:** si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente.
- **SOGGETTO SUBORDINATO:** ci si riferisce alla persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.
- **CONFISCA:** è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.
- **DESTINATARIO:** È il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

1.2. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ed associazioni

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs. 231/2001), riguardante la “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) , per una serie di reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

È bene precisare che la responsabilità amministrativa dell’ente sorge quando la condotta sia stata realizzata da soggetti legati all’ente da relazioni funzionali, che sono dalla legge individuate in due categorie:

1. quella facente capo ai “soggetti in cd. posizione apicale”, cioè i vertici dell’azienda;
2. quella riguardante “soggetti sottoposti all’altrui direzione”.

Circa l’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, l’esclusione della responsabilità postula essenzialmente le seguenti condizioni:

1. che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il Modello (Adozione del modello);
2. che il Modello risulti astrattamente idoneo a “prevenire reati della specie di quello verificatosi” (Idoneità del Modello);
3. che tale Modello sia stato attuato “efficacemente prima della commissione del reato” (Attuazione del Modello);
4. che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. ORGANO DI VIGILANZA);
5. che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (elusione fraudolenta del Modello);
6. che non vi sia stata “omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV”.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell’ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell’azienda degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è esclusa

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che di sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità cd amministrativa dell'ente medesimo.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.

La responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi. Successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha provveduto in più riprese ad estendere l'elenco degli illeciti attribuibili all'ente, in un contesto evolutivo dal quale è lecito attendere futuri ulteriori ampliamenti dell'ambito della responsabilità diretta dell'ente "per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

La legge esonera dalla responsabilità l'ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati; tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

1.3. Sanzioni

L'ente che sia riconosciuto colpevole è soggetto a:

- a) la sanzione pecuniaria;
 - b) la sanzione interdittiva;
 - c) la confisca del prezzo o del profitto del reato;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
- a) La **sanzione pecuniaria** si applica sempre per quote, associate ad un importo riconducibile ad un valore minimo e massimo. Ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria trova applicazione quando viene commesso un reato – nell'ambito di quelli indicati dal decreto in esame – e l'ente ha adottato un modello organizzativo non idoneo ad evitare la commissione dell'illecito penale oppure non lo ha adottato affatto. In questo caso il comportamento dell'ente, correlato alla commissione del reato, configura un illecito a sé stante, punito sempre con una pena pecuniaria.

Questo tipo di sanzione è quantificata secondo un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 ed il cui valore oscilla da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

La determinazione dell'importo di ogni quota è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta, ex art. 11, le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente nonché la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ai sensi dell'art. 12, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329,00.

b) Le **sanzioni interdittive**, che possono aggiungersi alle precedenti, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per applicare le sanzioni interdittive occorre che di esse vi sia esplicita previsione normativa nei reati presupposto. Inoltre dette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà seguire i citati criteri indicati dall'art 11. In termini di durata tali sanzioni oscillano da 3 mesi a 2 anni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

A mente dell'art. 17 del decreto, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca
- c) La **confisca** del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.
- e) La **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta in caso di pena interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell' albo del comune dove l'ente ha la sede principale, a spese dell'ente medesimo.

1.4 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 (REATI PRESUPPOSTO)

A seguito delle modifiche apportate per mezzo di alcuni provvedimenti legislativi, il quadro originario dei reati che possono dare origine a responsabilità penale si è progressivamente ampliato.

Attualmente esso contempla le seguenti figure:

A - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)

Il D.Lgs. 231/2001 si riferisce innanzitutto, artt. 24 e 25, ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico – art.316 ter c.p.;
- Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 bis c.p.;
- Concussione – art. 317 c.p.;
- Corruzione per un atto d'ufficio – art. 318 c.p.;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319 c.p. 319 bis c.p.;
- Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter c.p.;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320 c.p. 321 c.p.;
- Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p.;
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e distati esteri – art. 322 bis c.p.;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- Frode in pubbliche forniture – art. 356 c.p.;
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898);
- Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee – art. 640 2° comma n. 1 c.p.;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p.;
- Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico – art. 640 ter c.p.;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater c.p.;
- Traffico di influenze illecite – art. 346 bis c.p.;
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

B - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

C – Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

D - Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art.25-bis, D.Lgs. 231/01)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art.460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E – Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

F - Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

G - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

L'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quater, inerente la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	-------------

H -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)

I -Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

L - Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998).

M – Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

N - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n.123 ha integrato il D.lgs. 231/2001 con l'art. 25 septies, inerente ai reati di omicidio colposo (art 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

O - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

P – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);

Q – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001)

- Altre fattispecie

R - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L.633/1941);
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	-----------------------------------

- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a) o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita,

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f) o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis) o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941 o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a) o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis) o realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b) o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

S – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	-------------

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

O – Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)

a. Reati previsti dal Codice penale

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

b. Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

- Inquinamento idrico (art. 137);
- Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13);
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6) o Siti contaminati (art. 257);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose;
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis);
- Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260);
- Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti); la pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2);

- Inquinamento atmosferico (art. 279);
- Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 2).

c. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate dagli provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva ed il reato commesso nell'esercizio di attività di impresa o falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1) o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4)

d. Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

e. Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino

provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2) o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

P – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

Q – Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

R – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);

S – Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000).

T – Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

U – Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

La legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art. 3), considerando tale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a.** sia commesso in più di uno Stato
- b.** ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato
- c.** ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
- d.** ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

La stessa legge (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Amministratore Unico della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Amministratore Unico della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	-------------

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall'art. 64, co. 1, let. f);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.5 – Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente.

Il D. Lgs. 231/2001 – all'art. 6 – prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- A. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- B. abbia affidato, ad un organo interno appositamente creato, detto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- C. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo il Modello su indicato;
- D. non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al comma 2 del medesimo art. 6, il decreto prevede poi che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- A. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (Mappatura del rischio);
- B. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (Protocolli);
- C. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati.

Le procedure riguardanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni di verificabilità, trasparenza e pertinenza all'attività dell'azienda e devono:

- A. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (Flussi di informazioni da e con l'Odv);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

- B. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (Sistema disciplinare).

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'ente. A tale proposito lo stesso decreto legislativo prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il presente Modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" emanate da Confindustria (e periodicamente aggiornate) che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti cardine:

- A. Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- B. Predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:
- codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione;
- C. Le componenti del controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - documentazione dei controlli;
- D. Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;

E. Obblighi di informazione dell'organismo di controllo;

F. Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello.

Il mancato rispetto di punti specifici delle già menzionate Linee Guida non inficia la validità del Modello.

Infatti il singolo Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Da segnalare che il sistema di controllo interno e di gestione di Mille S.r.l., in aggiunta a quanto contenuto nelle linee guida, ha come base anche i seguenti documenti:

1. Codice disciplinare (Allegato 8);
2. Manuale qualità (MGQ);
3. Documento di valutazione dei rischi (DVR);
4. Tutti i documenti richiamati e/o allegati dal Manuale di Qualità

Vengono inoltre tenute su base mensile o, comunque, quando se ne ravveda la necessità per motivi gestionali, le seguenti riunioni:

- Verifica dello scadenziario qualità, ambiente e sicurezza e adempimenti;
- Commento e controllo dei dati di prestazione (KPI);
- Stato del magazzino e delle scorte (in base a censimento);
- Stato di avanzamento delle azioni correttive e preventive e di miglioramento;
- Programmazione ed effettuazione degli audit sistematici di processo.

Almeno una volta all'anno il Datore di lavoro effettua:

- insieme con RSPP, Medico competente e RLS (interno) la Riunione della sicurezza con valutazione del DVR, uso dei DPI, piano di formazione del personale, dati sugli infortuni e sulla sorveglianza sanitaria;
- con i Resp. Qualità, Acquisti, Magazzino, Progettazione, HR e Vendite il riesame della direzione riguardante l'intero sistema di gestione aziendale.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

3. ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

Si rimanda per il presente punto al Manuale di Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 allegato al presente atto per farne parte integrante (ALLEGATO 1) e la Visura camerale portante la data del 15.11.2021 (ALLEGATO 2)

3.1. L'azienda Mille S.r.l.

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: - la lavorazione di lamiera in genere, dalla fase di progettazione all'ottenimento del prodotto finito ed alla sua commercializzazione; - l'attività di carpenteria metallica in genere, compresa la saldatura di precisione e la realizzazione di componenti e accessori vari in metallo destinati sia all'industria che al settore edilizio; - l'attività di progettazione, costruzione, lavorazione, modifica, manutenzione e assemblaggio sia per conto proprio che per conto terzi di componenti metallici destinati ai macchinari industriali di qualsiasi genere; - le lavorazioni meccaniche in genere, compresa la tornitura, la fresatura, la foratura, di prodotti o di parti in metallo.

La Società, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria od utile; la società potrà, inoltre, accedere al credito in ogni sua forma, prestare garanzie e fidejussioni, anche per obbligazioni di terzi, purché funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società aventi ad oggetto affine o connesso al proprio.

Sono, in ogni caso, tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività che per legge sono riservate a professioni protette, banche, intermediari finanziari, mediatori immobiliari e, in generale, a soggetti dotati di particolari requisiti ed autorizzazioni dei quali la società sia priva.

La sede legale di Mille S.r.l. è a Castelnovo Bariano (Rovigo), in via delle Arti n. 46 (PEC: millesrl@pec.millesrl.it).

Ai fini della predisposizione del presente modello, Mille S.r.l. ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio evidenziando le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

3.1.1 Il modello di governance di Mille S.r.l.

Mille S.r.l. è una Società a Responsabilità Limitata che può essere rappresentata da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un amministratore unico.

Attualmente la società è rappresentata da un Consiglio di Amministrazione, presieduto nella persona della dott.ssa Borghi Laura, la quale è investita di ogni potere di amministrazione della Società.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

3.1.2 L'assetto organizzativo di Mille S.r.l.

Il Responsabile dell'attività è il Amministratore Unico e legale rappresentante dott.ssa Laura Borghi, che ha così suddiviso le responsabilità e le aree di attività come segue:

- 1) legale rappresentante con funzione di direzione generale, responsabile dei servizi gestionali, datore di lavoro per la sicurezza e l'ambiente: dott.ssa Laura Borghi
- 2) responsabile commerciale: Francesco Fin
- 3) responsabile produzione: Francesco Fin
- 4) responsabile ufficio tecnico: Marco Ferraresi
- 5) responsabile vendite: Anna Montagnini
- 6) responsabile qualità: Anna Montagnini
- 7) responsabile sistema informativo: Anna Montagnini
- 8) responsabile progettazione macchine speciali: Guerzoni Adriano
- 9) responsabile ambientale: Tagani Lisiana

La direzione ha formalizzato un organigramma preciso delle funzioni aziendali ritenute necessarie, in cui sono stabilite le funzioni principali e le autorità. L'incarico di assicuratore qualità è stato ufficializzato in forma scritta come le altre funzioni in un mansionario individuale (ALLEGATO 3)

Grazie alla valutazione delle competenze di ognuno la direzione periodicamente può:

- a) stabilire la necessità di aggiornamento e nuovi fabbisogni formativi, predisponendo un piano di formazione;
- b) stabilire quali siano le singole mansioni che intende collegare ad ognuna delle funzioni create;
- c) informare l'Operatore prescelto, che controfirma il mansionario per lettura, comprensione ed accettazione dello stesso.

Il mansionario si considera accettato e funzionante a partire dalla data apportata al fondo dello stesso e si considera in vigore permanentemente fino a quando una delle due parti non desideri apportare modifiche.

L'Assicuratore della Qualità (AQ) ha il compito preciso di gestire la parte documentale ed applicativa pratica del presente Sistema di Gestione, segnalando alla direzione tutte le eventuali anomalie, non conformità e necessità di aggiornamento/miglioramento. La funzione AQ non sostituisce in alcun caso nei loro compiti dirigenziali e decisionali specifici la Direzione, il Responsabile Tecnico o il Responsabile Acquisti, che continuano ad assolvere normalmente ciascuno i propri compiti.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

3.1.3 Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione del servizio

Quanto all'attività svolta da Mille S.r.l. si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel Manuale di Qualità e l'Organigramma alla sezione 5 "Gestione delle risorse", la Sezione 6 "Erogazione dei Servizi" (Allegato 1 e 3)

4 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MILLE S.R.L.

4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei Modelli

Mille S.r.l., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nel perseguimento degli obiettivi sociali ed istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine, ha deciso di avviare un Progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

Mille S.r.l. ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Linee Guida formulate da Confindustria, nonché sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in questa materia.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di Modelli allineati alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di Mille S.r.l., affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. In particolare, attraverso l'adozione dei Modelli, l'Amministratore Unico si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Mille S.r.l. nell'ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Mille S.r.l. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire a Mille S.r.l., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

In attuazione di quanto previsto dal citato Decreto, l'Amministratore Unico di Mille S.r.l. ha affidato ad un apposito organismo (revisore legale) l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con il compito – legislativamente stabilito – di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. Per quanto concerne i dettagli in merito all'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società si veda il prosieguo al punto n. 8 parte generale.

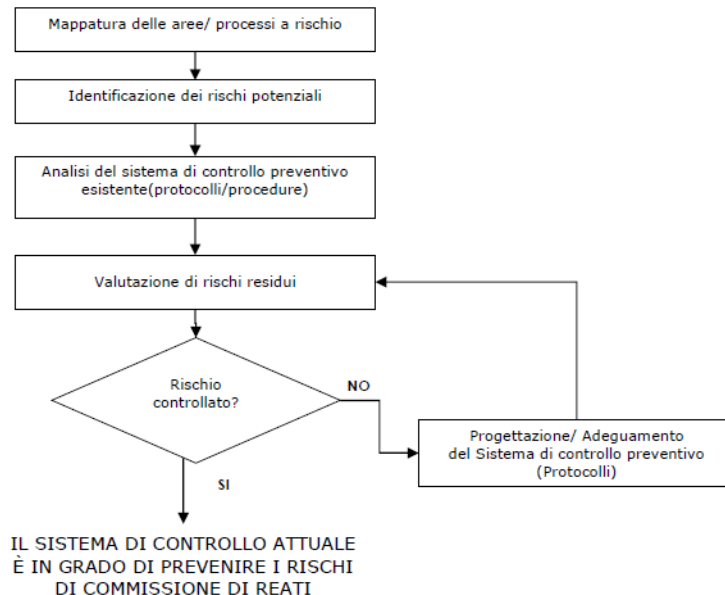
4.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento all'esigenze individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate da Confindustria, i punti fondamentali sviluppati dall'Amministratore Unico nella definizione dei Modelli possono essere così brevemente riassunti:

- analisi di una mappa dettagliata delle attività aziendali sensibili ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio. In altre parole sono state individuate le aree od i processi di possibili rischi nella attività aziendale in relazione ai reati-presupposto contenuti nel D. Lgs. 231/2001 (Risk Management);
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali sensibili;
- creazione di regole etico-comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale. È stato, pertanto, scritto un sistema normativo – composto dal Codice Etico della Società – che fissa le linee di orientamento generali, finalizzate a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori “a rischio”;

Il tutto come meglio rappresentato nel grafico che segue:

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	----------------------------------



Verifica dell'adeguata proceduralizzazione dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili al fine di:

- definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- garantire, ove necessario, l'oggettivazione dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- garantire un sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri aziendali, che assicuri una chiara e trasparente suddivisione delle responsabilità ed una altrettanto chiara rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- garantire la definizione di strutture organizzative capaci di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, assicurando una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione e separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa apicale siano realmente attuati, individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento dei Modelli;
- la definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- la definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli;
- la definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione dei Modelli oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

Il Modello si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale" predisposta per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute suscettibili di creare criticità, e degli "Allegati".

In relazione al contenuto preso in considerazione nella Parte Speciale, l'estensione dei reati, presupposto anche alle fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro, apre alla possibilità di tener conto – nella elaborazione del Modello Organizzativo, ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/2008 – del documento di valutazione del rischio e dei piani operativi di sicurezza elaborati dal Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione con la collaborazione delle figure previste dalla normativa vigente (datore di lavoro, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

La creazione di specifici "garanti", pertanto, è avvenuta nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del T.U. sulla sicurezza.

Le singole Parti Speciali, in particolare, stabiliscono le linee guida per le misure e procedure in grado di prevenire o, comunque, ridurre fortemente il rischio di commissione di reati; l'Organismo di Vigilanza della persona giuridica dovrà, sulla base delle disposizioni del Modello, provvedere alla definizione degli eventuali contenuti specifici di tali misure e procedure.

Al di là delle descritte procedure, che operano ex ante, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo ex post). Le procedure e le misure adottate potranno essere oggetto di modifica.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

Mille S.r.l. ha inteso dotarsi di un sistema organizzativo rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione chiara dei poteri autorizzatori e di firma, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati, tra l'altro, sulla separazione dei compiti.

Tale organizzazione di poteri e responsabilità risulta anche dallo Statuto più sopra richiamato.

4.3. Mappatura delle aree/processi a rischio e identificazione dei rischi potenziali

Si è effettuata un'analisi preliminare del contesto aziendale per individuare quali aree/processi aziendali potessero risultare interessati dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto Lgs. 231/2001.

Gli elementi considerati sono stati:

- struttura organizzativa e societaria - articolazione territoriale - dimensioni e settore economico
- fornitura di beni e servizi nei confronti della P.A.
- rapporti con le Autorità fiscali, doganali, sanitarie e previdenziali
- Soggetti Apicali–Dipendenti–altri soggetti legati all'impresa da rapporti di subordinazione (Collaboratori esterni)

Questa prima analisi ha condotto all'esclusione di alcuni reati previsti dal Decreto, vale a dire:

- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis del D.lgs. 231/01);
- Reati contro il crimine organizzato, l'intralcio alla giustizia, il traffico di migranti (Art. 24-ter, D.Lgs.n.231/2001)
- Reati connessi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del D.lgs. 231/01);
- Reati di cui all'art 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998 (promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato) (art. 25- duodecies del D.lgs. 231/01);
- Reati in tema di razzismo e xenofobia (art. 25- terdecies del D.lgs. 231/01);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25- quaterdecies del D.lgs. 231/01);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).
- Reati contro la personalità individuale quali i delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione/pornografia minorile, detenzione materiale pornografico, pornografia virtuale,

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

iniziative turistiche per sfruttamento prostituzione minorile, di cui agli artt.600 bis – quinquies c.p., 601 e 602 c.p. (art. 25-quinquies)

- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, d.lgs. n. 231/2001)
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies, d.lgs. n. 231/2001)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

4.4. Modalità di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello

In conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall'attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza dell' Amministratore Unico di Mille S.r.l. previo parere non vincolante dell'OdV.

È comunque riconosciuta all'Amministratore Unico di Mille S.r.l. la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

È attribuito all'Organo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

1. introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
2. revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "a rischio" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
3. introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
4. evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte dell' Amministratore Unico o Amministratore Unico.

4.5 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo strutturato ed organico che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, sia dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto, mediante:

- A. l'individuazione delle "attività sensibili", esposte al rischio di reato;
- B. l'adozione di procedure volte anche a determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Mille S.r.l. la piena consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

sanzione. La commissione di un illecito è comunque fortemente condannata e contraria agli interessi di Mille S.r.l. anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne direttamente o indirettamente vantaggio;

- C. un monitoraggio costante dell'attività, per consentire a Mille S.r.l. di prevenire od impedire la commissione del reato.

Oltre ai principi sopra indicati, i punti cardine del modello sono:

- A. l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie idonee ad impedire l'attribuzione all'OdV della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- B. la redazione, la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, nonché la sua rintracciabilità in ogni momento;
- C. l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV riguardo alla consumazione di reati e ad altre notizie rilevanti per l'organizzazione aziendale;
- D. il rispetto del principio della separazione delle funzioni (c.d. segregazione dei poteri) nelle aree ritenute a maggior rischio;
- E. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- F. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, in proporzione al livello di responsabilità, delle regole comportamentali e delle procedure in essere;
- G. l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali con controllo anche a campione.

4.6 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello

Come previsto dal D. Lgs. 231/2001, l'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di Mille S.r.l.; sarà compito specifico dell'Organismo di Vigilanza verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali.

Quindi, ferma restando la responsabilità dell' Amministratore Unico, si intende attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all'organo di vertice.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- A. Verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;
- B. Verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- C. Riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato previste dal Decreto e del Codice Etico. La revisione avrà cadenza annuale.

4.7 Diffusione del Modello

Si veda, ad integrazione del presente paragrafo, il punto 7) del presente Modello.

Comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali della Società. Ai nuovi assunti, ai clienti, ai fornitori ed ai consulenti saranno comunicati mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione l'informativa con il riferimento ai documenti presenti sul sito web in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per la Società.

Pubblicità

Per assicurare la necessaria pubblicità, il Codice Etico e il Modello ed i relativi allegati devono essere inseriti nel sito web di Mille S.r.l. e nell'Archivio informatico interno.

Inoltre una copia cartacea del Codice Etico e del Modello deve essere mantenuta presso la sede della Società a disposizione dei dipendenti, dei Consulenti, dei Clienti, dei Dipendenti, dei Fornitori e degli Organi Sociali, che possono consultarla a semplice richiesta, purché in orario d'ufficio

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

5. CODICE ETICO

5.1. Premessa

Mille S.r.l. si prefigge di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti vigenti, in relazione allo svolgimento della propria attività. Con l’emanazione del presente Codice Etico, la Società si pone altresì l’obiettivo di orientare i comportamenti degli organi societari e dei loro singoli componenti, dei dipendenti e dei collaboratori a vario titolo della medesima e delle sedi secondarie e dei valori etici nella gestione degli affari, attraverso l’autodisciplina e l’adozione delle migliori tecniche e procedure di *corporate governance*.

La Società ritiene che l’orientamento all’etica sia da considerarsi un approccio indispensabile per l’affidabilità della medesima verso l’intero contesto civile ed economico in cui opera: a tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, rappresentando un sistema di regole da osservare da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, sia con riferimento ai rapporti interni che con soggetti esterni. L’importanza del presente Codice Etico è peraltro resa sempre più attuale dalle indicazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni, nel cui ambito si pone in rilievo la centralità del documento nel sistema di controllo interno delle società, al fine di scongiurare la realizzazione di reati. La Società si impegna a divulgare il presente Codice Etico, mediante apposita attività di comunicazione interna ed esterna, anche tramite il proprio sito web, e verso tutti coloro con i quali intrattiene regolari rapporti.

Si allega, a far parte del presente modello, il CODICE DISCIPLINARE (ALLEGATO 7).

5.2. Destinatari del Codice Etico

Sono destinatari del Codice Etico:

- A. L’Amministratore Unico e i Consiglieri di Amministrazione che devono fare propri i principi del Codice Etico nello svolgimento della propria attività istituzionale;
- B. i Dirigenti, i quali devono dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice Etico, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- C. gli altri Dipendenti e Collaboratori i quali, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, devono adeguare le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice Etico.

Il destinatario che, nell’esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con terzi è tenuto:

- A. ad informare, per quanto attinente e necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice Etico;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

B. esigere il rispetto e l'osservanza dei principi etici contenuti nel Codice Etico che riguardano l'attività in cui è coinvolto il terzo stesso;

C. ad informare l'Organismo di vigilanza di cui al successivo punto 8) riguardo qualsiasi comportamento di terzi che violi il Codice Etico.

L'osservanza del Codice Etico costituisce obbligo specifico di diligenza da parte dei destinatari indicati nei punti A), B) e C) e la relativa violazione può essere addebitata dalla Società quale atto illecito, qualora ne sia derivato un danno.

5.3. Valori Guida

La previsione del Codice Etico consente anzitutto di sancire i contenuti dei valori guida cui si ispira la cultura imprenditoriale della Società, supportando la sua identità nell'ambito del mercato e della società civile contemporanei.

In particolare, trattasi di:

- spirito di gruppo, rappresentato dalla consapevolezza e dalla condivisione di operare per il perseguimento di obiettivi comuni, nell'ambito di un gruppo cosciente della propria identità ma che rispetti comunque le diverse personalità, opinioni, conoscenze ed esperienze; in tale contesto, rilevano altresì i comportamenti improntati a promuovere in maniera univoca e positiva l'immagine e la reputazione della Società, il perseguimento e lo sviluppo di possibili sinergie ed interscambio di esperienze, conoscenze e risorse con partners esterni;
- valorizzazione delle risorse umane, favorendo le condizioni che consentano alle persone che a vario titolo operano nella e per la Società di poter esprimere al meglio le proprie competenze e personalità, di ricevere le medesime opportunità di crescita professionale senza discriminazione alcuna, di contribuire ai processi decisionali dell'azienda nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo capacità e competenze;
- diligenza e responsabilità, concetti che trovano estrinsecazione in comportamenti che rifuggano in ogni modo da comportamenti illegittimi e comunque scorretti evitando ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse e assumendo di contro le responsabilità connesse agli adempimenti;
- lealtà, chiarezza e trasparenza, quali connotati delle condotte verso i dipendenti, i collaboratori, le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione, i fornitori, i clienti, il mercato, fatta salva l'osservanza delle disposizioni a tutela della privacy;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- efficienza ed efficacia, quali fattori determinanti del successo e, quindi, elementi imprescindibili per una tempestiva e determinata assunzione delle decisioni e loro attuazione ai vari livelli operativi aziendali.

5.4. Principi etici generali di comportamento

Nello svolgimento della propria attività la Società si conforma ai principi contenuti nel presente Codice Etico e quindi si impegna a:

- A. osservare le leggi e i regolamenti vigenti che disciplinano le materie rilevanti nell'ambito delle attività svolte, con particolare riguardo ai principi e agli obblighi sanciti nel CODICE DISCIPLINARE;
- B. agire con onestà, lealtà e affidabilità, improntando alla trasparenza le relazioni con i propri Dipendenti, Collaboratori e gli altri partners;
- C. evitare per i Dipendenti della società i conflitti di interesse tra la sfera lavorativa, professionale e quella personale;
- D. respingere qualsiasi comportamento illegittimo, volto al lucro e alla speculazione a danno dei propri Dipendenti, Collaboratori e altri partners;
- E. promuovere pari opportunità di valorizzazione professionale per tutti i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società;
- F. garantire la sicurezza sul posto di lavoro, la salute del lavoratore e la protezione dell'ambiente;
- G. assicurare la riservatezza relativamente alle notizie ed alle informazioni inerenti alle attività svolte ed a quelle costituenti patrimonio aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge poste a tutela e delle procedure interne, con particolare riferimento a quanto previsto nel vigente CODICE DISCIPLINARE;
- H. far sì che i terzi, nei loro rapporti con la Società, siano informati degli obblighi imposti dal presente Codice Etico e ne rispettino l'adempimento;

promuovere l'accettazione, la valorizzazione e l'attuazione del presente Codice Etico da parte di tutti gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti, i Collaboratori, i Fornitori, i Partners e i Clienti.

5.5. Organi statutari

Nel rispetto delle norme vigenti ed alla luce dei principi e dei valori guida che ispirano il presente Codice Etico, i membri degli organi statutari della Società perseguono gli obiettivi e gli interessi della Società.

Per quanto sopra, i membri degli organi statutari della Società improntano lo svolgimento della loro attività ai valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, diligenza, rispetto delle persone.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

Il comportamento dei membri degli Organi statutari sarà pertanto caratterizzato da:

- divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati a vantaggio della Società;
- divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;
- obbligo di restituire eventuali regali di cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che comunque eccedano con il loro valore le aspettative di un normale rapporto di cortesia e scambio convenevole;
- divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
- divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento della Società;
- rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione della Società a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l'immagine;
- divieto di portare fuori dai locali aziendali beni aziendali e/o documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dei doveri professionali;
- obbligo di denunciare all'Organismo di vigilanza i tentativi di interferenza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e difformi dallo spirito del presente Codice Etico;
- sviluppo, con gli interlocutori esterni, di rapporti ispirati a correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi e delle decisioni aziendali; particolare attenzione dovrà essere riservata alle situazioni che possano comunque rilevare quali circostanze in conflitto di interessi, nell'espletamento delle proprie funzioni.

Ricorrendo una o più di tali circostanze, gli interessati informeranno senza ritardo l'Organismo di Vigilanza.

Nella circostanza, gli interessati avranno cura di:

- specificare le situazioni e/o le attività nelle quali i medesimi potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società;
- specificare le situazioni e/o le attività nelle quali i loro prossimi congiunti e familiari potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società; indicare ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- astenersi comunque dal compiere atti connessi o relativi alle situazioni rappresentate, in attesa delle decisioni della Società;
- osservare le decisioni che in proposito saranno assunte dalla Società.

5.6. Principi di condotta nella gestione delle risorse umane.

Quale datore di lavoro, la Società si impegna a:

- ottimizzare le condizioni lavorative nel pieno rispetto delle diversità di origine, sesso, cultura, religione e razza degli stessi lavoratori, salvaguardandone la loro integrità fisica e psicologica con l'applicazione diligente e partecipe della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e della salute del lavoratore nei luoghi di lavoro;
- adottare criteri di valutazione orientati al riconoscimento del merito personale, della competenza e della professionalità nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori, con il conseguente rifiuto di ogni forma di nepotismo e di favoritismo;
- promuovere la creazione di un ambiente di lavoro quanto più armonico, al fine di favorire la collaborazione tra i singoli lavoratori e la crescita professionale di ciascuno;
- contrastare qualsiasi tipo di molestia e di prestazione non professionale e in quanto tale strumentale alla progressione di carriera del singolo, al fine di salvaguardare la dignità dei dipendenti e dei collaboratori.

5.6.1. I Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori

I principi di condotta che caratterizzano l'operato di dirigenti, dipendenti e collaboratori sono:

- lo svolgimento delle proprie mansioni con trasparenza, correttezza, professionalità e lealtà, nel perseguimento coerente e condiviso degli obiettivi aziendali;
- l'osservanza delle norme di legge, regolamenti come sopra richiamate nell'indicazione dei principi etici generali di comportamento;
- la vigilanza sulla piena operatività delle citate norme, segnalando al proprio superiore ogni eventuale violazione, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;
- la segnalazione al proprio superiore di eventuali irregolarità e disfunzioni in merito alle modalità di gestione dell'attività lavorativa, senza che ciò possa in ogni caso comportare il rischio di ritorsione alcuna;
- la riservatezza delle informazioni e dei documenti dei quali vengono a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- la protezione e la conservazione dei beni materiali e immateriali della Società, mediante un utilizzo competente e responsabile delle risorse messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività;
- la responsabilizzazione in merito alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro, al fine di garantire l'efficienza e l'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature e di prevenire i rischi di infortuni;
- il rifiuto di qualunque atteggiamento che discrimini colleghi e collaboratori per ragioni politiche e sindacali, di fede religiosa, razziali, di lingua, di sesso, di età o handicap;
- il rifiuto dello sfruttamento del nome e della reputazione della Società a scopi privati e, comunque, di atteggiamenti che possano comprometterne il buon nome e l'immagine;
- il divieto di portare fuori dai locali aziendali beni aziendali e/o documenti riservati o confidenziali, se non per motivi strettamente connessi all'adempimento dei doveri professionali;
- il divieto di eseguire ordini o attuare atti direttivi emanati da soggetto non competente e non legittimato; in tali casi, il dipendente e/o collaboratore deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuto al proprio responsabile o referente;
- il divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, con il fine di ottenere trattamenti privilegiati;
- il divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;
- l'obbligo di restituire eventuali regali di cui sia manifesta e inequivocabile la natura strumentale o che eccedano, con il loro valore, le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine;
- il divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
- il divieto di accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto funzionamento della Società;
- l'obbligo di denunciare al proprio responsabile i tentativi di interferenza, consentendone ove opportuno anche l'attivazione tempestiva dell'Organismo di vigilanza, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e comunque difformi dallo spirito del presente Codice Etico;
- lo sviluppo con gli interlocutori esterni di rapporti ispirati alla massima correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi e delle decisioni aziendali.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

5.6.2. I rapporti gerarchici

Ciascun responsabile nello svolgimento delle sue mansioni di organizzazione e di controllo rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i collaboratori sottoposti alle sue attività di direzione e/o coordinamento.

Il responsabile si attiene a una condotta esemplare, dedicandosi al suo lavoro con lealtà e professionalità, nell'aperto riconoscimento della responsabilità e della libertà d'azione dei propri collaboratori, vigilando con diligenza sull'adempimento dei compiti loro assegnati.

Nello specifico, il responsabile ha l'obbligo di:

- valutare accuratamente e in completa imparzialità i propri collaboratori sulla base delle loro capacità personali e delle loro competenze professionali;
- illustrare ai propri collaboratori in modo inequivocabile i compiti loro assegnati e prepararli al loro adempimento attraverso un'opportuna attività formativa accompagnata da periodiche valutazioni sull'andamento del lavoro;
- commisurare il compenso dei collaboratori alle prestazioni da loro fornite secondo quanto stabilito dal contratto di lavoro, fermo restando che il pagamento può essere corrisposto unicamente al soggetto che ha prestato la sua opera;
- promuovere lo spirito di appartenenza alla Società, stimolando la motivazione personale di ciascun collaboratore a crescere professionalmente all'interno dell'azienda;
- tutelare l'integrità personale e professionale dei propri collaboratori da qualunque forma di indebita limitazione dell'espressione professionale e personale;
- rendere edotti i propri collaboratori delle norme di legge e dei principi del presente Codice Etico e garantirne efficacemente l'applicazione, chiarendo che le violazioni rappresentano un eventuale inadempimento contrattuale e/o un illecito disciplinare, in conformità alle disposizioni vigenti;
- segnalare tempestivamente al proprio superiore qualunque infrazione delle norme di legge o del presente Codice Etico rilevata in prima persona o a lui pervenuta.

5.6.3. Conflitto di interessi dei dirigenti e/o dipendenti.

La Società richiede che i Dirigenti e i Dipendenti nell'espletamento delle proprie funzioni, non incorrano in situazioni in conflitto di interessi.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità dei dirigenti e/o dei dipendenti di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal dirigente e/o dipendente al proprio responsabile o referente.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

La ricorrenza di una tale situazione determina l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione, salvo espressa autorizzazione da parte dello stesso responsabile o referente.

È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità a vario titolo di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno della Società.

I Destinatari del Codice Etico non possono essere beneficiati di omaggi o liberalità da parte di soggetti che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con la Società, salvo quelli che possono essere ricompresi nell'ambito delle usanze e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, purché di modico valore.

Prima di accettare un incarico di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione che possa determinare un conflitto di interessi, ciascun dirigente o dipendente è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile o referente che sottoporrà, se necessario, il caso all'Organismo di vigilanza.

5.7. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE AZIENDALI

In materia si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto al paragrafo 3.2. "Documenti del Sistema Gestione Qualità" del Manuale della Qualità (Allegato 1) e quanto contenuto nel Codice disciplinare (Allegato 7).

I beni materiali della Società (quali ad esempio linee telefoniche, hardware e software, accessi alla rete e alla posta elettronica, autovetture, strumenti e attrezzature aziendali diverse...) devono esser utilizzati nel rispetto della normativa vigente e come strumenti coadiuvanti unicamente l'attività lavorativa svolta per conto della Società (salvo quanto previsto nel paragrafo seguente).

È, pertanto, vietato (salvo quanto previsto nel paragrafo seguente) servirsi dei beni aziendali per scopi personali o nel perseguimento di obiettivi che contrastino con le norme di legge o con gli obiettivi aziendali o che comportino comunque rallentamenti operativi.

Non è consentito:

- l'impiego di linee telefoniche dell'ufficio per effettuare conversazioni personali, salvo che per assoluta emergenza;
- l'uso della posta elettronica dell'ufficio per comunicazioni personali e/o svincolati dall'uso lavorativo.

Quanto a:

- l'impiego dei tablet aziendali e dei cellulari aziendali, non vi sono limiti all'utilizzo;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- la navigazione in internet: quanto al wifi, sarà limitata al solo uso lavorativo. Verranno dal firewall aziendale bloccate le comunicazioni verso siti a rischio o social network.

Ogni computer è dotato di una propria password personale per l'accesso alla rete aziendale. Ogni accesso verrà controllato e registrato su apposito file log

Uso delle email: tutte le email entranti/uscenti su indirizzi con domini aziendali (@millesrl.it) potrebbero a campione essere esaminate dal CED o direttamente dal CIO aziendale

L'uso delle automobili aziendali non vi è limite all'utilizzo;

L'uso dei furgoni e della autofurgonate di Mille S.r.l. è consentito solo per uso lavorativo previa compilazione dell'apposita scheda.

5.7.1. La regolamentazione dei sistemi informatici

La Società può mettere a disposizione dei propri dirigenti, dipendenti e collaboratori una dotazione informatica costituita, secondo le diverse esigenze degli utilizzatori nello svolgimento delle attività loro affidate, da personal computer, notebook, tablet, stampanti, penne ottiche, software, accessori informatici, servizi di accesso alla rete e alla posta elettronica cumulativamente o distintamente tra loro. Gli utilizzatori devono servirsi di tale strumentazione in modo tale da salvaguardarne la funzionalità e l'integrità, segnalando eventuali malfunzionamenti alle articolazioni preposte agli specifici servizi.

I programmi possono essere installati sulla rete aziendale o sui singoli personal computer in dotazione, unicamente da personale e/o tecnici autorizzati dalla Società (in specifico dal CIO).

In particolare, non è consentito:

- installare programmi non autorizzati e/o privi di regolare licenza, al fine di evitare non solo il rischio di diffondere virus informatici, ma anche le sanzioni a carico della Società per le eventuali violazioni alle norme a tutela del diritto d'autore;
- scaricare programmi dalla rete, anche tramite download gratuito, senza specifica autorizzazione della Società e previa ricognizione tecnica delle articolazioni aziendali preposte agli specifici servizi;
- effettuare collegamenti alla rete con modalità difformi dall'architettura informatica prevista, al fine di salvaguardare la sicurezza dell'intero sistema informatico della Società;
- utilizzare la propria casella di posta elettronica per trasmettere documenti e allegati vari al di fuori della rete informatica aziendale, ciò al fine di garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni trattate;
- prendere parte a blog, dibattiti e forum non attinenti al lavoro con la propria postazione aziendale di accesso alla rete.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

La Società si riserva di verificare, nel rispetto delle norme che disciplinano tale materia, le condizioni di impiego e di mantenimento dei personal computer, notebook, palmari, telefoni cellulari dati in dotazione, penne ottiche, nonché di supervisionare i siti internet ai quali sono stati rivolti gli accessi in ambito aziendale, prevedendone eventuali opportuni filtri.

La Società non può essere ritenuta responsabile di eventuali applicazioni e files presenti sui personal computer dati in dotazione e per i quali non sia stata concessa esplicita autorizzazione.

5.7.2. La sicurezza dei sistemi informatici

Al fine di tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati in suo possesso, la Società dota i propri sistemi informatici di appositi accorgimenti atti a impedire la libera circolazione delle informazioni o un impiego non appropriato delle stesse.

A tal fine, a ciascun Dirigente, Dipendente e Collaboratore vengono attribuiti un identificativo e una password personalizzati e viene consentito l'accesso a determinati programmi files, unicamente in considerazione delle mansioni svolte.

Le password (incluse quelle per gli indirizzi email) potranno venir modificate con cadenza minimo trimestrale e depositate in azienda in busta chiusa ed in locale protetto.

I Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti alla segretezza del loro identificativo e della loro password: devono pertanto evitare di divulgare tali dati e devono modificare periodicamente la loro password.

I Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori, inoltre, non devono lasciare la propria postazione di lavoro senza aver preso tutte le cautele necessarie a impedire che informazioni riservate possano essere visualizzate da soggetti non autorizzati.

5.8. RAPPORTI ESTERNI

Quanto alla politica seguita da Mille S.r.l. si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nella sezione 4.1 “Impegno della direzione “ , sezione 4.3 “Politica per la Qualità” e sezione 4.2 “Attenzione focalizzata al cliente” del Manuale della Qualità (Allegato 1, 3 E 3BIS).

Come già espresso nella parte dedicata ai valori guida, la Società si prefigge anzitutto la creazione di valore, nella consapevolezza di svolgere un servizio di primaria rilevanza sociale.

Al fine di ottimizzare le proprie attività, la Società cerca di farsi interprete quanto più affidabile dei fabbisogni e delle aspettative dei clienti nello specifico ambito di attività e di rendere un servizio corretto, completo, tempestivo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

Per il miglior conseguimento di tali intenti, si rende necessario pertanto che tutto il personale della Società sia in grado di decifrare e soddisfare le esigenze dei vari clienti proponendo soluzioni e strategie improntate alla fattibilità e all'efficacia.

5.8.1. I rapporti con i fornitori

La Società adotta unicamente criteri di comprovata convenienza nella scelta dei propri fornitori, accertandosi che questi posseggano tutti i requisiti conformi non solo alle esigenze di efficienza e competenza, ma anche ai principi che ispirano il presente Codice Etico.

Nella selezione dei fornitori di beni e servizi e/o partners la Società si attiene ai seguenti principi:

- non avvalersi di fornitori e/o partners di cui si abbia notizia fondata di collegamenti, diretti o indiretti, ad organizzazioni di natura criminosa e illecita;
- accertarsi che i propri fornitori e interlocutori siano in grado di prestare un servizio di qualità, nel rispetto delle tempistiche e dei prezzi concordati;
- accordare pari opportunità a ciascun interlocutore e fornitore, affinché nella scelta finale non intervengano criteri discriminatori o preferenze personali, ma solo valutazioni imparziali basate sull'effettivo possesso dei requisiti necessari alla fornitura dei beni e/o all'erogazione dei servizi;
- evitare, a qualunque grado e livello, che si verifichi un interscambio inopportuno di favori e regali, al fine di non inficiare la trasparenza e la correttezza dei rapporti che la Società intrattiene con i propri fornitori e partners;
- osservare i principi di trasparenza, completezza e riservatezza di informazione nella corrispondenza verso i fornitori e i partners,
- evitare condizionamenti da terzi estranei alla Società, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa;
- sensibilizzare i fornitori e i partners al rispetto del presente Codice Etico; ove opportuno, istituire apposite e regolari procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

In materia si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nel Manuale della Qualità (Allegato 1).

5.8.2. I rapporti con le Autorità, le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

La Società si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità, per il rispetto della normativa vigente nei settori interessati dalla propria attività.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

La Società collabora attivamente mediante i propri Organi, i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori nel corso delle eventuali procedure istruttorie.

Nei rapporti con le Istituzioni locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, la Società si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la realizzazione delle proprie attività;
- agire nel rispetto dei principi definiti dal presente Codice Etico, non esercitando attraverso propri Organi, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori, pressioni dirette od indirette su responsabili o rappresentanti delle Istituzioni per ottenere favori o vantaggi.

La Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione rapporti improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni.

A tal fine, la Società vieta ogni condotta che possa a qualunque titolo comportare, direttamente od indirettamente, l'offerta di somme di denaro o di altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono in ogni caso venire eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto veste di sponsorizzazione, incarichi e consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse vietate finalità.

Risultano comunque consentiti, esclusivamente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore, omaggi e forme di ospitalità, compiuti dai destinatari del Codice Etico verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sempre che non siano tali da poter compromettere l'integrità e la reputazione della Società e/o influenzare l'autonomia di giudizio degli stessi destinatari; tali atti saranno tempestivamente segnalati in ogni caso al previsto Organismo di vigilanza.

Allo stesso modo, i Destinatari del Codice Etico possono essere beneficiari di omaggi, liberalità o trattamenti di favore da parte di esterni, compresi i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, esclusivamente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e purché di modico valore.

5.9. PRIVACY

Si richiama a far parte integrante del presente modello il Codice disciplinare (ALLEGATO 7).

La Società tratta con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni che entrano in suo possesso, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy.

I dati e le informazioni sui quali vige il divieto di comunicazione a terzi e di divulgazione sono in linea generale quelli riguardanti l'organizzazione interna e la gestione dei beni materiali e immateriali della Società, le operazioni commerciali e le intermediazioni finanziarie da essa effettuate, le procedure giudiziali e amministrative che la coinvolgono.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

5.9.1 Il trattamento dei dati personali

I dati personali dei quali la Società risulta in possesso nello svolgimento della propria attività, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, sono sempre trattati in modo lecito e corretto. La Società non utilizza o cede ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, o a fini promozionali, i dati personali acquisiti.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società, pertanto, procedono a:

- raccogliere i dati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- registrare i dati in modo esatto e aggiornarli all'occorrenza;
- verificare che i dati siano pertinenti e completi e che non eccedano rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- informare l'interessato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati stessi;
- custodire e controllare accuratamente i dati al fine di non incorrere nel rischio di distruggerli o perderli, anche accidentalmente;
- consultare solo gli atti e i fascicoli ai quali sono autorizzati ad accedere e utilizzarli conformemente ai doveri d'ufficio;
- interdire l'accesso non autorizzato ai dati e il loro trattamento illecito o non conforme alle finalità della loro raccolta;
- distruggere i dati nel caso in cui vengano meno le ragioni della loro conservazione e del loro utilizzo, o nel caso in cui venga ritirata l'autorizzazione alloro trattamento.

[Digitare il testo]

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

5.10 Linee guida di attuazione del Codice Etico

Si veda ad integrazione del presente paragrafo i punti 4.6) e 7) del presente Modello.

Il presente Codice Etico, anche in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 231/2001, vieta ogni comportamento criminoso che possa compromettere civilisticamente e penalmente la Società.

La Società è tenuta a rendere edotti i propri Organi, i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori, nonché i propri fornitori e i partners, sulle norme e sulle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, applicando le sanzioni previste in caso di violazione.

I Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori della Società possono fare riferimento al loro diretto responsabile e, ove opportuno, all'apposito Organismo di Vigilanza sia per ottenere chiarimenti in merito all'operatività del presente Codice Etico che per denunciarne la sua eventuale violazione.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

6. SISTEMA DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

Si richiama a far parte integrante del presente punto il Codice disciplinare (ALLEGATO 7).

6.1 - Principi generali.

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto Legislativo 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano **un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.**

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto ecc.) nell'altro caso. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

L'applicazione di provvedimenti disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali prescinde, pertanto, dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'azienda in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 – Regole generali di comportamento

Il comportamento degli amministratori e dei dipendenti della Società (di seguito detti "Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (di seguito detti "Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di Mille S.r.l., devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

In particolare, le regole di comportamento prevedono che:

- I Dipendenti, i Consulenti non devono porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie sia di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto;
- Nelle relazioni intercorrenti con/fra Dipendenti, i Consulenti è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dal Vertice aziendale o da Responsabili delegati;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- I Dipendenti devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di illegittimo conflitto di interessi. In particolare è espressamente vietato stipulare accordi e/o contratti con persone aventi legami di parentela, salvo informazione preventiva all'OdV ed espressa autorizzazione del Vertice Aziendale.
- I compensi dei Consulenti devono essere determinati per iscritto. E' espressamente vietato elargire compensi di qualunque natura non supportati dalla necessaria documentazione contrattuale;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti, Consulenti che operano sia con gli enti pubblici, che in generale con terzi, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o comunque di rischio con riferimento ai principi riportati nel presente Modello;
- Nessun tipo di pagamento superiore agli euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura. Eventuali pagamenti per piccoli importi effettuati per cassa ed eccedenti il valore di euro 999,99 (novecentonovantanove/00) devono essere espressamente autorizzati e dalla Direzione Amministrativa con informativa all'OdV;
- E' espressamente vietata l'elargizione in denaro a pubblici funzionari;
- E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari o a persone ad essi riconducibili, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Mille S.r.l. . Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e perché volti a promuovere iniziative di carattere caritatevole o l'immagine della Società. I regali offerti devono essere documentati in modo tale da consentire le necessarie verifiche e autorizzazioni.
- I rapporti sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che in generale con terzi, devono essere gestiti da persone con un esplicito mandato da parte della Società, identificabile con il sistema di deleghe in essere in Mille Srl.;
- Devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui Soci e sui terzi;
- E' consentito ai Soci l'esercizio di controllo nei limiti previsti ed il rapido accesso alle informazioni contemplate dalle norme, con possibilità di rivolgersi all'OdV in caso di ostacolo o rifiuto.

6.3 Sanzioni per il personale dipendente

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

I provvedimenti disciplinari previsti nei casi di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne da parte del lavoratore, sono quelli di seguito elencati:

1. incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO E/O BIASIMO E/O RICHIAMO, MULTA, SOSPENSIONE, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello. (Ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, adotti nell’espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello). La sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e alla reiterazione della stessa, anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva.
2. incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO il lavoratore che nell’espletamento delle attività sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto al compimento di un reato rilevante sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia riguardo la legislazione vigente.
3. Incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che nell’espletamento delle attività sensibili violi le prescrizioni del Modello e le leggi vigenti.

I provvedimenti disciplinari comminabili nei riguardi di detti lavoratori rientrano tra quelli previsti dal codice aziendale di disciplina, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 “Statuto dei lavoratori”, dai Contratti Collettivi Nazionali (29.07.2013 e successivi) di Lavoro individualmente applicati e da eventuali norme speciali applicabili.

6.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori l’OdV informerà l’Amministratore Unico, ovvero il Collegio sindacale qualora presente .

6.5 Misure nei confronti di consulenti, collaboratori, ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto 231/2001 e/o del Codice etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l’applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati rilevanti sia ai fini del D.Lgs.231/2001, sia delle leggi vigenti, da parte di consulenti sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

A tal fine è consigliabile prevedere l’inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto, richiedano l’assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola. In assenza di tale obbligazione contrattuale, sarebbe opportuno quantomeno prevedere una dichiarazione unilaterale di certificazione da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno ad improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dalla società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.

7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO

7.1. Formazione del personale dirigente e dipendente.

Un'effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico nel contesto aziendale deve essere assicurata mediante anche tramite e-mail, a tutto il personale dirigente e dipendente, del relativo testo.

Saranno poi organizzate specifiche attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del presente documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- iscrizione a corsi specifici esterni, che rilascino un attestato di partecipazione previo superamento del test finale; tale attestato verrà registrato sul modulo delle competenze (MOD 15 Qualità)
- Gli interventi vengono pianificati dalla direzione a inizio anno sulla modulistica specifica (Piano di formazione) approvato da DL e firmato per presa visione da DL/RSPP/ RLS e registrati su appositi modelli (Registro di formazione).

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione adetti interventi formativi.

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna di una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello presente sul sito aziendale (ALLEGATO 4), verranno organizzati specifici eventi informativi e formativi sull'argomento.

Ai fini di una adeguata attività di informazione e formazione, la Direzione del Personale provvederà a curare la diffusione del Modello.

7.2. Altro personale non qualificabile come dipendente.

La formazione del personale non qualificabile come personale dipendente (es. Collaboratori o consulenti), dovrà avvenire sulla base di specifici eventi di informazione e di un'informativa per i rapporti di collaborazione di nuova costituzione.

7.3. Informativa a collaboratori esterni e terze parti.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con irresponsabili delle aree interessate (settore acquisti, commerciale...), provvederà a definire un'informativa specifica a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato dalla Mille Srl.

Mille Srl potrà, inoltre:

- a) fornire ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel presente Modello;
- b) dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole contrattuali utilizzate al riguardo
- c) inserire nei contratti riferimenti al vigente modello organizzativo.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Con la adozione del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/2001 ("Modello") e del Codice Etico in esso contenuto e di cui è parte integrante, viene istituito l'Organismo di Vigilanza, organo esterno alla Mille Srl, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua effettiva applicazione e di curarne l'aggiornamento.

8.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di vigilanza

In base alle previsioni del Decreto l'organo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento deve essere

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

un organismo esterno alla Società(art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto) e diverso dal Amministratore Unico o dalla Direzione Aziendale. In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e delle modifiche apportate alle Linee Guida di Confindustria, la migliore scelta dell'organo cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo è stata individuata in una struttura composta da:

Sede ODV c/o Rag. FRANCIOSI ALESSANDRO con studio in Bergantino (RO) Via Vittorio Emanuele II° N 133

Tale scelta è stata determinata dal fatto che la suddetta figura risulta essere, in base anche ad un confronto con le altre funzioni della Società, come la più adeguata per far assumere all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il decreto stesso richiede per tale delicata funzione. Per una piena aderenza ai dettami del decreto, l'Organismo di Vigilanza è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interni sono stabiliti i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

8.2 Funzioni e poteri dell'OdV.

8.2.1. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte di dipendenti, consulenti;
- sull'effettività e adeguatezza del Modello in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Sull'adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a significanti evidenze derivanti dall'attività descritta precedentemente.

L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'organo amministrativo. All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

All'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate al management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- verificare periodicamente l'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, in particolare, nell’ambito delle attività sensibili, riportandone i risultati con apposite comunicazioni agli organi societari;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti, e aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell’OdV;
- coordinarsi con le altre unità organizzative aziendali per il monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, salvo specifiche disposizioni normative, l’OdV avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale e sarà costantemente informato dal management sulle attività aziendali a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

L’OdV è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta in volta con il legale rappresentante della Mille S.r.l. per acquisire ulteriori elementi di indagine.

8.2.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Codice Etico

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le cui funzioni ed attribuzioni specifiche sono elencate nel Modello, vi sono i seguenti:

- a) controllo sull’effettività del Modello, e parimenti del Codice Etico, con verifica della coerenza tra prassi e comportamenti concretamente adottati e obblighi e procedure previste nel Modello;
- b) disamina in merito alla adeguatezza del Modello (e quindi del Codice Etico), ossia della sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti contrari alle disposizioni del Modello (e quindi del Codice Etico);
- c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello (e quindi del Codice Etico);
- d) aggiornamento ed adeguamento del Modello (e quindi del Codice Etico) in ragione dello sviluppo della disciplina normativa applicabile con riferimento alla conduzione delle Attività Aziendali;
- e) verifica delle situazioni di violazione del Modello (e quindi del Codice Etico);
- f) esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali allo scopo di garantirne la coerenza con il Modello (e quindi con il Codice Etico).

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

8.3 Comunicazione e formazione

È compito dell'Organismo di Vigilanza assicurarsi che il Codice Etico ed il Modello siano portati a conoscenza di tutti i destinatari e, in misura massima possibile, anche degli Interlocutori Esterni. In tal senso la Mille Srl. predispone apposite ed idonee attività informative.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Si vedano ad integrazione del presente paragrafo i punti 7) del presente Modello.

8.4 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza situazioni, fatti, attiche, nell'ambito dell'Attività Aziendale, si pongano in violazione delle disposizioni del Codice Etico.

A tal fine è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire a mezzo racc.ar. o pec all'ODV (ALLEGATO 5)

8.5 Le violazioni del Codice Etico

Si veda ad integrazione del presente paragrafo il punto 5) del presente Modello.

La Società considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto stabilito dal Codice Etico e commisura le sanzioni alla portata della trasgressione e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione della Società.

Nel caso in cui venga accertata la violazione del Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di vigilanza deve immediatamente riferirlo al Revisore Unico o al Collegio Sindacale qualora presente.

Qualora a violare le norme del Codice Etico sia un dipendente/collaboratore della Società, i provvedimenti e le relative sanzioni disciplinari saranno in ogni caso adottati dalla Mille Srl. nel pieno rispetto della normativa sul lavoro vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, come disciplinato dal vigente Codice disciplinare. Le violazioni del Codice Etico verranno tempestivamente contestate dalla Mille Srl con comunicazione verbale e/o scritta. La contestazione verbale verrà effettuata durante riunioni di apprendimento con altri colleghi e su fattispecie note e definite. Le contestazioni scritte verranno consegnate mezzo raccomandata a mano e/o notificate via email. Il destinatario ha 5 giorni di calendario dalla ricezione della contestazione per far pervenire alla Mille Srl. le proprie difese scritte che verranno valutate prima di procedere all'eventuale irrogazione di sanzione

Se i comportamenti trasgressori del Codice Etico dovessero imputarsi a fornitori, partners e interlocutori terzi, la Società ha facoltà di risolvere il rapporto con essi o comunque di recedere,

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

senza essere tenuta al versamento di indennizzi o risarcimenti, anche senza preavviso ed attraverso decisione assunta da soggetto munito dei necessari poteri. Nelle medesime circostanze, di contro, la Società potrà esigere un risarcimento per i danni eventuali

8.6 Documentazione dell'attività dell' OdV

L'OdV trasmetterà copia delle proprie relazioni all'Amministratore Unico.

Può rivolgere comunicazioni all'Amministratore Unico ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e, comunque, l'OdV preparerà annualmente una relazione scritta della sua attività per il Consiglio d'Amministrazione avente ad oggetto:

- L'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società sia in termini di efficacia dei Modelli;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli organi societari devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo.

8.7 Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo in base all'audit plan approvato dal Amministratore Unico .

A fine verifiche sarà stilato un rapporto che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere, da sottoporre al Amministratore Unico .

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

8.8. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si è vinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;

- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;

- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice etico e alle procedure aziendali.

In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche mediante e-mail), ed indirizzate a FRANCIOSI ALESSANDRO all'indirizzo di posta ad ALESSANDRO@STUDIOFRANCIOSI.COM o per raccomandata A/R allo Studio "Franciosi Alessandro Commercialista Via Vittorio Emanuele II° N 133 – Bergantino (RO).

In caso di richiesta di chiarimenti in merito all'interpretazione del presente Modello e/o commissione o tentativo di commissione di uno dei reati presupposti è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire a mezzo racc.ar. o pec all'ODV (ALLEGATI 5 e 6)

L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o dei soggetti accusati erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali scelte di non procedere ad una indagine interna.

9. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Si veda l'allegato al Manuale qualità – Allegato 1 -

9.1 Principi generali nella selezione e formazione del personale di Mille s.r.l.

La selezione, la formazione e la costante informazione del personale e di tutti i Destinatari cui il Modello si rivolge, anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e di prevenzione dallo stesso introdotto.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, ovvero anche coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di Mille Srl., nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.

Al momento dell'assunzione tutti i dipendenti sottoscrivono dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello (allegato 4)

9.2 Selezione del personale

Le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la Mille Srl. dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza.

Le scelte in merito alle esigenze di aumento del numero di addetti vengono effettuate a valle di un'approfondita analisi dei fabbisogni aziendali, in modo da poter effettuare con chiarezza l'analisi della posizione e del profilo professionale ricercato.

Deve sempre essere valutata con attenzione l'assunzione di parenti di Dipendenti, Consulenti previa informazione dell'OdV ed espressa autorizzazione dei Vertici Aziendali.

9.2. Formazione ed informazione del personale

In accordo con il Manuale della Qualità (Allegato 1) sulla gestione del personale, annualmente vengono pianificati, sulla base dei fabbisogni formativi emersi, i corsi da effettuarsi nel corso dell'anno.

L' INFORMAZIONE e FORMAZIONE degli addetti avviene in occasione:

- Dell'ingresso;
- Del cambio mansione;
- Di modifiche ai processi;
- Di modifica della normativa di riferimento
- Di modifica di documenti per aggiornamento o miglioramento

Tutte le persone che operano in azienda sono coinvolte in processi di formazione continua riguardanti competenze tecnico specifiche legate alle commesse permanenti, oggetto di variazione di procedura o legate a stagionalità che prevedono attività diverse durante i vari periodi dell'anno. Nelle fasi di start-up di nuove attività o collaborazioni con nuova clientela vengono previste sessioni di

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

formazione specifiche e redazione di apposita manualistica. Inoltre, vengono effettuate tutte le ore di formazione obbligatorie per legge indirizzate a figure specifiche nell'ambito dell'organico aziendale.

Inoltre, ai fini dell'attuazione del presente Modello, la formazione del personale, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, è gestita da un collaboratore esterno. Viene data particolare attenzione, in linea generale e preventiva agli aspetti tecnici della formazione medesima, alla informazione e formazione richiesta dal D.Lgs. 231/2001, con l'obiettivo di illustrare il contenuto del Modello organizzativo adottato e dei documenti correlati disponibili, con il Modello organizzativo, su apposita bacheca dedicata al personale e sul sito aziendale

La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione della Mille Srl.. In particolare, le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa al fatto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Per facilitare la diffusione, il Modello e i suoi allegati saranno pubblicati sul sito intranet aziendale e tale pubblicazione verrà comunicata al personale.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale.

Sono, inoltre, visionabili ed esposti il

- codice disciplinare.

- documenti relativi a "privacy", "politica sicurezza", con particolare riferimento ai comportamenti vietati, a quelli viceversa doverosi e con esplicita descrizione delle sanzioni previste.

In questa fase viene fatta firmare al neo assunto una dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello. (ALLEGATO 4).

10 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE

E' fatto espresso divieto al personale dipendente di svolgere a titolo personale attività in concorrenza con Mille S.r.l. (si veda CODICE DISCIPLINARE – allegato 7)

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

11 - SELEZIONE E INFORMATIVA AI CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI

ESTERNI

11.1 Selezione

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovrà escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità ed affidabilità.

A tal fine, sia per i rapporti in corso che per i nuovi interlocutori, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione e rispetto del presente Modello e del Codice Etico in esso contenuto.

In particolare, ove possibile, il rapporto contrattuale con i collaboratori esterni conterrà opportune clausole che attribuiscono alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti sia ai sensi del D.Lgs 231/2001 sia per le norme di legge vigenti e che consentano all'azienda di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del Modello. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la possibilità per Mille Srl. di richiedere gli eventuali danni subiti.

11.2 Informativa e pubblicità

Sono fornite ai soggetti esterni alla Società (agenti, clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) da parte dei responsabili delle Direzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'OdV apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello e del Codice etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dei Modelli o comunque contrari al Codice etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Ove possibile la Mille Srl. cercherà di ottenere l'impegno dei collaboratori esterni all'osservanza del presente Modello e del Codice Etico proponendo loro la sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o clausola contrattuale) relativamente alle sezioni di rispettiva pertinenza e relative sanzioni con l'invito alla visione ed al rispetto di quanto contenuto nel presente Modello e dei relativi allegati consultabili sul sito aziendale (Allegato 4bis)

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

II) PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali di Mille s.r.l. nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare **i principi procedurali e le regole di comportamento** che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, **gli strumenti esecutivi** necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Mille s.r.l. adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

1. MAPPA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO

1.1) Audit volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio

Nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per l'adeguamento ed il mantenimento dei propri modelli organizzativi e di controllo, sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto. I risultati dell'attività di mappatura, hanno consentito l'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato e possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come sensibili.

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività, sono denominati "attività sensibili". Nel caso specifico, tenuto conto dell'attività svolta dalla Mille S.r.l. è necessario porre l'attenzione sui i reati che seguono.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

2. SINGOLI REATI

2.1. REATI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

(art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

Il reato di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono come presupposto **l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.**

2.1.1. Le singole tipologie di reato

- **Art. 316-Bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- **Art. 316-Ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- **Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture**

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- **Art. 640, c.2 n.1 c.p.Truffa**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. [comma II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

- **Art. 640-Bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Art. 640-Ter c.p. - Frode informatica**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

- **Art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898**

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

• **Art. 318 c.p. – Corruzione per esercizio della funzione**

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

• **Art. 322, c. 1 e 3 c.p. – Istigazione alla corruzione**

1) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

3) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

• **Art. 346bis c.p. – Traffico di influenze illecite**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- **Art. 314, comma 1 c.p. – Peculato**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

- **Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- **Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

- **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- **Art. 319bis c.p. – Circostanze aggravanti**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Art. 319ter, comma 1 c.p. - Corruzione in atti giudiziari**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

- **Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **Art. 322, commi 2 e 4 c.p. – Istigazione alla corruzione**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

2) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- **Art. 317 c.p. – Concussione**

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- **Art. 319quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- **Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- **Art. 322bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

2.1.2. Le attività sensibili

Mille S.r.l., ad oggi, non partecipa a gare di appalto pubblico e, pertanto, il rischio della commissione di reati per mezzo delle condotte previste da alcune tipologie di reati disciplinati dagli articoli 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, è abbastanza contenuto. La Società intrattiene rapporti con l'amministrazione finanziaria e, in caso di verifiche o di ispezioni, con le rilevanti pubbliche autorità. Tuttavia, anche in previsione della intenzione della Società di partecipare a gare di appalto indette dalle pubbliche amministrazioni, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti dall'art. 24 e 25 del Decreto.

- partecipazione a gare ed appalti;
- gestione delle risorse finanziarie;
- richiesta di contributi e finanziamenti pubblici;
- gestione dei rapporti occasionali con l'amministrazione finanziaria e le autorità di vigilanza e controllo;
- marketing ed omaggistica a clienti;

2.1.3. I protocolli specifici di prevenzione

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato le seguenti procedure:

- A. Codice Etico;
- B. gestione ciclo attivo e passivo – flussi monetari e finanziari;
- C. contabilità generale;
- D. acquisti e qualificazione dei fornitori;
- E. gestione dei rapporti con gli organi della P.A. che possano entrare in contatto con Mille S.r.l.;
- F. procedure interne;
- G. formazione.

Inoltre, alla luce dell'individuazione delle attività sensibili relative alla presente Sezione Speciale, si è ritenuto opportuno predisporre le seguenti ulteriori specifiche procedure:

- A. sia sempre individuato un responsabile relativo al procedimento;
- B. siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- C. sia possibile procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione;
- D. tutta la comunicazione in entrata ed uscita da e verso la Pubblica Amministrazione deve avvenire in forma scritta;
- E. non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- F. i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione aziendale competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- G. qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- H. sia garantito il controllo dei flussi finanziari aziendali ed in particolare dei flussi relativi alle fatture passive;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- I. l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al revisore dei conti ed all'Organismo di Vigilanza;
- J. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- K. la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- L. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, al di fuori dei pagamenti di modico valore ed ove – per ragioni concrete – non sia possibile provvedere tramite canali bancari o attraverso titoli non trasferibili;
- M. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Ai destinatari del presente Modello, Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori Esterni (con particolare riguardo ai professionisti che redigono il bilancio e le dichiarazioni per conto della Società) è fatto espresso obbligo di:

- A. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività nelle quali venga, per qualsiasi motivo interessato un rappresentante della Pubblica Amministrazione. e/o di un pubblico servizio, come identificato nel Modello;
- B. attenersi scrupolosamente alle citate procedure.

2.1.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

2.2) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01).

2.2.1 Le singole tipologie di reato

- **Falsità in documenti informatici**, previsto dall'art. **491-bis cp.** e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "*documento informatico avente efficacia probatoria*", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "*documento informatico*" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro 11, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. **615-ter c.p.** e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici**, previsto dall'art. **615-quater c.p.** e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. **615-quinq. c. p.** e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. **617-quater c. p.** e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617-**quinquies c.p.** e che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635- **bis c.p.** e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-**ter c.p.** e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 635-**quater c.p.** e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-**quinquies c.p.** e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
- **Frode informatica** del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- **quinquies cod.pen**) Il reato è previsto in caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2.2.2 Le attività sensibili

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'utilizzo di strumenti informatici e l'abuso di tali strumenti nell'interesse dell'Ente.

In generale, vengono definite aree a rischio: tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, utilizzano strumenti informatici, con particolare riferimento alla divisione informatica e alle funzioni che potrebbero accedere, quanto meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui.

Il rischio è ipotizzabile per tutte le funzioni aziendali che si sviluppino nell'area ufficio / amministrazione / progettazione/ magazzino, stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti degli strumenti informatici, ma solo in linea astratta. In realtà, infatti, la Società non ha alcuna possibilità di accedere ai sistemi altrui e l'ipotesi di abuso è pressoché remota.

In generale Mille S.r.l. intrattiene rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione solo eccezionalmente, ma in ragione delle attività e degli interessi trattati, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione dei sistemi hardware e software;
- gestione della documentazione in formato digitale.

2.2.3 I protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la gestione degli *accessi, account e profili*, i protocolli prevedono che:

1. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello, sullo standard ISO 27001:2005 ;
2. siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
3. i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
4. la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
5. siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
6. gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
7. le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
8. siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

9. sia predisposta una configurazione delle autorizzazioni all'accesso alle applicazioni/profili/richiedente – allineata con i ruoli organizzativi in essere;
10. la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi *hardware* e *software*, che comprende anche la gestione del back up e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, i protocolli prevedono che:

1. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
2. siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
3. siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;

Per le operazioni riguardanti la gestione della *documentazione in formato digitale*, i protocolli prevedono che:

1. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
2. siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi (smart card)
3. sia formalmente disciplinata la eventuale gestione delle smart card da parte di soggetti terzi;
4. siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
5. la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle smart card sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

Concludendo, in considerazione della natura dei reati sopra menzionati, configurabili nei casi in cui un dipendente di Mille S.r.l., in modo fraudolento, riesca ad introdursi nel sistema informatico di un cliente, fornitore o Società concorrente, al fine di alterare, distruggere, intercettare e apprendere contenuti e/o dati riservati relativi a quest'ultima, la Mille s.r.l. ha individuato al suo interno alcuni processi sensibili, nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Per il dettaglio relativo alla struttura organizzativa e all'operatività aziendale si rimanda a: lo statuto sociale; il Codice disciplinare, l'organigramma (Allegato 3), il mansionario (allegato al Manuale qualità –Allegato 1), il documento di analisi dei rischi e di assets assessment dei rischi informatici sullo standard ISO 27001:2005 firmato dal datore di lavoro e dall'incaricato, il contratto collettivo nazionale di lavoro e il sistema disciplinare sanzionatorio ivi previsto che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Unico.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

2.2.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla dei principi procedurali ritenuti necessari.

2.3. REATI DI FALSITA' IN MONETE (art. 25-bis D.Lgs. 231/01)

2.3.1. Le singole tipologie di reato

- **Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

- **Art. 454 c.p. – Alterazione di monete**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

- **Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti(1), introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà [456, 458, 459, 463, 694].

- **Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- **Art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458] o dei valori di bollo [459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

- **Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- **Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459] contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

• **Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

• **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Fuori dei casi di concorso [110] nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2.4.2. Le attività sensibili

Mille S.r.l., in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Al fine di scongiurare l'uso di monete false è disincentivato in Mille S.r.l. il pagamento a mezzo "contanti" salvo previa autorizzazione della Direzione aziendale.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

2.4.3. I protocolli specifici di prevenzione

Al fine, comunque, di contrastare i rischi, seppur minimi, sopra citati – fermo restando l'espresso divieto di attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato le seguenti procedure:

- A. Codice Etico;
- B. gestione ciclo attivo e passivo – flussi monetari e finanziari;
- C. contabilità generale;
- D. acquisti e qualificazione dei fornitori;
- E. procedure interne;
- F. formazione.

2.4.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

2.4. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(art. 25-bis1. D.Lgs. 231/01)

2.4.1. Le singole tipologie di reato

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

- **Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- **Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- **Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- **Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

- **Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- **Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

- **Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2.4.2. Le attività sensibili

In ordine alle ipotesi di reato sopra enunciate, si ritiene che vi siano rischi, seppur minimi, di commissione esclusivamente per le fattispecie previste dagli artt. 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) e 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio).

2.4.3. I protocolli specifici di prevenzione

Visto il non elevato rischio di commissione di detti reati, ci si limita a richiamare l'attenzione dei destinatari del Modello sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i *competitors* e con i terzi in generale.

Al fine, comunque, di contrastare i rischi, seppur minimi, sopra citati e, quindi, prevenire la commissione delle ipotesi di reato di cui al punto precedente, la Società ha adottato le seguenti procedure:

- A. Codice Etico;
- B. gestione ciclo attivo e passivo – flussi monetari e finanziari;
- C. contabilità generale;
- D. acquisti e qualificazione dei fornitori;
- E. procedure interne;
- F. formazione.

2.4.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

2.5. REATI SOCIETARI (art. 25-ter D.Lgs. 231/01)

2.5.1. Le singole tipologie di reato

- **Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo**

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- **Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione di conferimenti**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- **Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

- **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono costituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile".

- **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale**

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

- **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- **Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati,

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- **Art. 2638, comma 1 e 2, c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

2.5.2. Le attività sensibili

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale.

2.5.3. I protocolli specifici di prevenzione

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli organi sociali di Mille S.r.l. devono in generale, oltre alla normativa applicabile, conoscere e rispettare:

- Codice Etico;
- Regole operative di contabilità e finanza nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali applicabili;
- Documentazione e le disposizioni inerenti la struttura funzionale aziendale ed organizzativa dell'azienda (organigramma);
- Le procedure interne per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- Sistema disciplinare di cui al CCNL.

Inoltre sono previste:

- riunioni periodiche tra Amministratori, Preposti e Responsabili, con informativa all'Organismo di Vigilanza;
- informazione e formazione dei soggetti responsabili circa la normativa societaria;
- diffusione del Codice Etico;

Ai consulenti e ai partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della società. La presente parte speciale dispone a carico degli esponenti aziendali, dei consulenti e dei partner, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta, in particolare:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Mille S.r.l.;

- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- assicurare il regolare funzionamento di Mille S.r.l. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

2.5.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari

2.6. REATI DI ABUSO DI MERCATO

(Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)

La Mille S.r.l., in considerazione dell'attività svolta ed atteso che la Società non è quotata nei mercati finanziari, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

2.7) I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

art. 25 septies D.lgs 231/01 e Art. 30 D.Lgs 81/80

(TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)

2.7.1. Premessa

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si precisa che la Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha sancito la responsabilità degli Enti in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi con violazione delle norme anti infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, con D.lgs. 81 del 9 aprile 2008, è stata data attuazione all'art. 1 della predetta L. 123/07 ed è stato emanato il Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Tale nuovo assetto normativo prevede, all'art. 30 l'esimente dalla responsabilità per l'Ente che attui efficacemente il Modello di Gestione ed Organizzazione previsto dal D. Lgs. 231/01, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale, per avere efficacia esimente, deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte e deve, in ogni caso, prevedere, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, in rapporto a quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il Testo Unico ha previsto espressamente, al comma quinto dell'art. 30, che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

2.7.2. Reati colposi

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Il reato si configura quando taluno cagiona involontariamente la morte di una persona per effetto di una condotta consistente nella violazione di norme precauzionali non scritte di diligenza, prudenza e perizia, ovvero nell'inosservanza di misure cautelari prescritte da leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere **sia attive che omissive**, purché, in quest'ultimo caso, sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l'evento morte: è questo il caso dell'imprenditore datore di lavoro, o del soggetto da questi delegato, tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l'integrità e la salute psico-fisica dei propri lavoratori.

L'art. 589, comma 2, prevede una circostanza aggravante del reato, per l'ipotesi in cui l'evento morte sia conseguenza della violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose (art. 590 c.p.) Il reato si configura nel fatto di chi cagiona colposamente in altri una malattia nel corpo o nella mente. Non è richiesto, quale elemento costitutivo indefettibile, l'uso della violenza. E' sufficiente qualsiasi condotta idonea a cagionare una qualsiasi alterazione, anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali.

Può essere:

lieve se deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni – per tale intendendosi non la sola attività lavorativa – non superiore a 40 giorni;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

grave se dal fatto deriva: una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; l'indebolimento per manente di un senso o di un organo.

gravissima se il fatto produce: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il nuovo art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 limita la propria operatività alle ipotesi aggravate di cui al III comma dell'art. 590 c.p., e cioè alle ipotesi di lesione grave o gravissima cagionate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Quindi, in considerazione di tale rinvio, la responsabilità dell'ente andrà esclusa nei casi in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini solo una lesione lieve, mentre andrà senz'altro affermata ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla violazione di norme poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero quelle specificamente dettate per prevenire le malattie professionali.

2.7.3. Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio saranno individuate e regolamentate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di Mille Srl, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministratore Unico ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.7.4. Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partners: tali soggetti vengono anche definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi gravissime con violazione delle norme anti infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

- a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con Mille Srl, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, con particolare riferimento alla attività di produzione industriale espletata, oltre alle regole di cui al presente modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il codice etico;
- le norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e lavoro;
- le procedure di Mille Srl stabilite per ogni settore dell'attività di produzione industriale in materia di sicurezza e lavoro;
- le procedure in relazione alle misure di contenimento in relazione ai rischi biologici (comprese emergenza pandemia);
- i CCNL in vigore per i dipendenti di Mille Srl

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di Mille srl, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituisce obbligo contrattuale, a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-septies
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reati rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
3. utilizzare anche occasionalmente Mille Srl, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Le funzioni dirigenti e i responsabili del settore produzione sono tenuti a:

- verificare periodicamente, e ogni volta che sia introdotto un nuovo macchinario, la rispondenza delle procedure stabilite da Mille Srl e vigenti alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché la conformità alle norme di legge in materia;

 www.millesrl.it	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
--	---	-------------

- verificare periodicamente il rispetto delle regole e delle norme impartite.

2.7.5. Principi procedurali specifici: Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei dipendenti e dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro,
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera), siano esse partners o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partners o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante,
3. chiunque rilevi una gestione anomala del personale interno o esterno (manutentori, lavoratori in somministrazione etc.) è tenuto ad informare immediatamente il Datore di lavoro o l'OdV di Mille Srl di tale anomalia,
4. ogni rapporto di collaborazione, in tema di sicurezza sul lavoro, dovrà essere instaurato previa opportuna valutazione della insussistenza di fatti che Linee Guida Uni Inail individuano come meritevoli di attenzione
5. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale
6. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme e delle procedure vigenti in materia antinfortunistiche, igiene, salute e sicurezza sul lavoro da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, il Datore di Lavoro intraprenderà le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo e prenderà provvedimenti correttivi, dall'applicazione di sanzioni disciplinari all'implementazione delle misure di vigilanza e controllo.
7. nel caso di infortunio è previsto uno specifico flusso informativo verso l'OdV il quale, raccoglierà tutte le opportune informazioni e chiederà eventuali chiarimenti sull'accaduto alla Direzione e RSPP.
8. in caso di emergenza pandemica, tutti i dipendenti e collaboratori devono attenersi ai protocolli di sicurezza per il contenimento del rischio biologico (es. emergenza da COVID 19).

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

2.7.6. Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

2.7.7. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORO

a) Principi

L'azienda ha strutturato la Sicurezza sul Lavoro (SSL) conformandosi all' art. 30 del D.lgs. 81/2008, al fine di dotarsi di uno strumento esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 siffatto, viene adottato ed efficacemente attuato da Mille Srl grazie all'implementazione del sistema di gestione aziendale conforme alle Linee Guida UNI INAIL per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Grazie all'adozione del sistema di gestione, Mille Srl persegue i seguenti obiettivi:

- dare attuazione a quanto esplicitato nella politica di Sicurezza sul Lavoro (SSL) che l'azienda stessa ha definito
- creare procedure, processi e flussi finanziari adeguati alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura ed alle dimensioni dei rischi presenti in azienda,
- prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività nel seguiti chiamati
- definire le responsabilità dei soggetti,
- presumere un efficace sistema di controllo sull'attuazione del presente Modello e sul mantenimento

nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

In particolare Mille srl si impegna a:

- rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati;
- valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli appalti;
- organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei lavoratori in materia;
- approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria;
- organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- prevedere **attività di vigilanza** per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
- acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e degli strumenti di lavoro;
- attuare **periodiche verifiche** dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.

La politica per la salute e la sicurezza sul di Mille srl è definita e documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale dell'azienda; essa definisce la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica aiuta a dimostrare:

- l'impegno dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
- il concreto impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- il privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
- la finalità di miglioramento continuo;
- l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
- l'assunzione di responsabilità nella gestione della SSL da parte dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza e per l'assunzione delle loro responsabilità in materia di SSL;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
- l'impegno al riesame periodico della politica stessa;
- l'impegno alla definizione e diffusione all'interno dell'azienda gli obiettivi di SSL e i relativi

 MILLE www.millesrl.it	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

programmi di attuazione.

Nella definizione della politica di SSL MILLE SRL ha considerato:

- l'attività svolta e della dimensione aziendale;
- la natura e del livello dei rischi presenti;
- la tipologia dei contratti di lavoro;
- i risultati dell'analisi iniziale o del monitoraggio successivo.

b) Definizione dei compiti e delle responsabilità

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda.

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse, ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente sono rese note a tutti i livelli aziendali.

Ove possibile Mille Srl, già in fase di "assegnazione di un ruolo", specifica oltre agli incarichi operativi/produttivi anche i compiti spettanti al soggetto in materia di prevenzione, al fine di evitare i problemi relativi alla non accettazione di incarichi ritenuti aggiuntivi.

La realizzazione e la politica della SSL, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l'organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi rimangono nell'ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del datore di lavoro.

Mille Srl ha ritenuto di individuare un soggetto dotato di adeguata capacità e formazione adeguate all'interno dell'azienda, a cui affidare in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di coordinare e verificare che la SSL sia realizzato in conformità al presente documento, nominandolo ASPP.

c) Coinvolgimento del personale

L'efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti, infatti Mille srl è consapevole che le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo della SSL.

L'azienda, quindi:

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- provvede alla consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- organizza a tal fine riunioni periodiche con frequenza e modalità che tengono conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

La casella di posta elettronica del RSPP nominato è a disposizione per la raccolta di eventuali osservazioni e commenti da parte del personale.

d) Formazione, addestramento, consapevolezza

Mille srl definisce e mantiene attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:

- dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti della SSL;
- delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL;
- delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia della SSL.

La SSL di Mille Srl prevede periodiche e adeguate verifiche di competenza del personale addetto.

La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o esperienza.

Mille Srl organizza la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, anche attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e incoraggia i lavoratori alla effettiva partecipazione.

e) Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Mille srl si attiva per ottenere una efficiente circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, che ritiene un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL

È, pertanto, prevista:

- la consultazione del personale, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, oltre che nella successiva fase di attuazione;
- l'informazione del personale su chi ed in quale misura detiene responsabilità per la SSL e chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda;
- la comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i lavoratori;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- la comunicazione esterna rivolta a personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni);
- pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati); autorità;
- la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale.

f) Documentazione

La documentazione è uno strumento organizzativo importante per consentire alla Società la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà produttiva anche con l'obiettivo di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio della salute e la sicurezza aziendale.

Mille srl tiene ed aggiorna la documentazione relativa alla SSL, nonché quella ritenuta necessaria ai sensi delle Linee Guida Uni Inail, al precipuo fine di mantenere la SSL efficiente ed efficace.

La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere una SSL efficiente, in modo semplice e snello.

Per documentazione si intende almeno:

- leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti l'attività dell'azienda;
- regolamenti e accordi aziendali;
- DVR;
- quella richiesta dalla normativa vigente in materia di SSL;
- manuali, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dai costruttori;
- informazioni sui processi produttivi;
- schemi organizzativi;
- norme interne e procedure operative;
- piani di emergenza;
- piani di emergenza pandemica.

Mille srl nomina la persona incaricata della gestione del sistema documentale.

La Società, inoltre:

- determina i tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione;
- prescrive le modalità di collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi informativi interno ed esterno all'azienda;
- determina i contenuti e la forma dei documenti (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi);
- fornisce le direttive per la predisposizione della documentazione correlata;
- determina le modalità di raccolta e rintracciabilità, anche mediante soluzioni informatiche adeguate.

2.7.8. Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

In ogni processo aziendale sono determinati i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, così come l'influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di SSL di tutti i processi correlati, sul funzionamento della SSL e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Mille Srl assicura:

1. che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL;
2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse;
3. che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL;
4. che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori;
5. che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL;
6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche

delle prestazioni fornite in materia di SSL.

E definisce le modalità per:

- individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche;
- analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi di SSL e/o per migliorare l'efficienza e l'efficacia della SSL
- evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla SSL;
- definire "chi fa che cosa";
- definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'azienda stabilisce ed aggiorna:

- procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati definendo nelle stesse i criteri operativi;
- procedure che riguardino gli aspetti di SSL significativi inerenti l'acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda, comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- procedure per la gestione delle emergenze.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

L'aggiornamento è effettuato in base all'esperienza acquisita, in particolare dopo che si è verificata un'emergenza.

Mille Srl individua e definisce anche, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza e per il funzionamento della SSL, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori.

I metodi di gestione presentano le seguenti caratteristiche:

- sono redatti per elemento dell'attività (impianto, macchina, operazione) ed integrati negli altri documenti dell'organizzazione relativi a quell'elemento;
- sono predisposti dai singoli responsabili, eventualmente con la collaborazione del personale che le dovrà utilizzare, verificati e approvati dal responsabile della SSL;
- stabiliscono le corrette modalità operative da adottare in fase di avviamento, fermata, funzionamento normale e in caso di situazione anomala (chi fa, che cosa e come);
- contengono i divieti specifici e ciò che non deve essere assolutamente fatto;
- descrivono, se pertinenti, le modalità di comportamento, ispezione, pulizia e manutenzioni ordinarie a carico del personale addetto.

2.7.9. Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento della sicurezza

a. Monitoraggio interno della sicurezza

La SSL di Mille srl prevede una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità della sicurezza sul lavoro.

Sono quindi previsti almeno due livelli di monitoraggio.

1° LIVELLO

Le modalità e le responsabilità del MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI sono stabilite contestualmente alla definizione, in sede di pianificazione, delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo livello di monitoraggio è svolto all'interno della Società dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti), e, quando necessario per aspetti specialistici, può comportare, il ricorso ad altre risorse esterne all'azienda.

2° LIVELLO

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

IL MONITORAGGIO SULLA FUNZIONALITÀ DELLA SICUREZZA (verifica ispettiva interna) ha lo scopo di stabilire se la SSL è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli obiettivi.

Esso rappresenta lo strumento utilizzato dal vertice aziendale per l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica.

La verifica ispettiva è svolta da personale competente che assicura l'obiettività e l'imparzialità, ed è indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva.

Le verifiche per il funzionamento della SSL sono programmate per la sistematica ottimizzazione e la garanzia del buon andamento di un processo produttivo o di erogazione di un servizio.

b. Caratteristiche e responsabilità dei verificatori

Le verifiche sono effettuate da persone competenti, eventualmente tali grazie ad adeguata formazione e/o addestramento, e, se più persone, abituate a lavorare in squadra.

In caso di rischi elevati, saranno previsti metodi di monitoraggio per un elevato livello di affidabilità, con:

- interventi di maggiore frequenza;
- elevata competenza dei verificatori;
- dettaglio nella registrazione dei monitoraggi;
- organizzazione di eventuali interventi correttivi.

Nella scelta dei verificatori sarà considerata:

- la disponibilità in termini di tempo dei verificatori;
- il livello di esperienza richiesto nelle verifiche;
- la necessità di conoscenze specialistiche o esperienza tecnica;
- il livello di formazione.

I verificatori sono responsabili, per quanto di loro pertinenza, di:

- stabilire i requisiti del monitoraggio in funzione degli obiettivi;
- agire in conformità ai requisiti stabiliti per il monitoraggio e mantenersi entro l'ambito del monitoraggio stesso;
- adempiere con obiettività ed efficienza agli incarichi assegnati;
- seguire le procedure definite;
- raccogliere ed analizzare elementi, in particolare osservazioni e suggerimenti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, che consentano di giungere a conclusioni relative all'efficacia del SSL sottoposto al monitoraggio;
- prestare attenzione agli elementi che possono influenzarne gli esiti;
- documentare ed esporre i risultati del monitoraggio.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- verificare l'efficacia delle misure correttive adottate conseguentemente al monitoraggio.

I verificatori hanno responsabilità e autorità per:

- analizzare i dati relativi ad infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi;
- segnalare le azioni necessarie per prevenire infortuni, incidenti, situazioni e comportamenti pericolosi;
- confermare l'efficacia delle azioni correttive e preventive eseguite.

Le verifiche relative alla SSL sono estese a quanto stabilito in apposite schede di verifica e prevedono la raccolta dei casi di infortuni, incidenti e comportamenti e situazioni.

I risultati del monitoraggio e le eventuali azioni preventive o correttive individuate vengono verbalizzate da parte dell'auditor nel "Verbale di monitoraggio" approvato dal datore di lavoro e distribuito al responsabile dell'area interessato e al RLS e RSPP.

I risultati del monitoraggio vengono discussi con il datore di lavoro durante le riunioni di riesame e miglioramento della SSL e utilizzati per stabilire se la SSL è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e permette di raggiungere gli obiettivi consentendo al vertice aziendale l'adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l'adeguamento della politica e la verifica di una sistematica ottimizzazione a garanzia del buon andamento della SSL.

I risultati dei monitoraggi vengono riportati nel "Verbale di monitoraggio" nel quale verranno specificate:

- le non conformità riscontrate;
- le azioni da intraprendere comprensive di tempo di attuazione;
- la funzione impegnata a sanare le non conformità.

La predisposizione di una azione correttiva comporta sempre l'obbligo di una successiva immediata verifica che risulti in grado di accertare il superamento della non conformità. Tale condizione deve essere indicata nel campo "Annotazioni" del "Verbale di monitoraggio".

c. Piano del monitoraggio

I provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione realizzati dall'azienda, gli obiettivi di SSL pianificati sono sottoposti a monitoraggio pianificato.

L'impostazione di un piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- la pianificazione temporale delle verifiche (frequenza);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

- l'attribuzione di compiti e di responsabilità dell'esecuzione dei monitoraggi;
- la descrizione delle metodologie da seguire;
- le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità.

L'azienda stabilisce le modalità di trattamento delle non conformità tramite l'attribuzione di autorità, responsabilità e risorse necessarie per intervenire tempestivamente.

Di seguito sono indicati i criteri di base utilizzati nell'impostazione del un piano di monitoraggio efficace:

- a) coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati;
- b) affidamento della responsabilità dei controlli di prevenzione a persone adeguatamente preparate nel merito dei rischi che i provvedimenti tutelano.

2.7.10. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati in materia di sicurezza e lavoro, sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e della Sicurezza Lavoro
- svolgere verifiche in merito alla effettiva attuazione della Sicurezza Lavoro, al mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, all'esercizio del dovere di monitoraggio e riesame
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico
- esaminare che eventuali segnalazioni siano ricevute relativamente ad infortuni ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

2.8. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

(Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

2.8.1. Le singole tipologie di reato

- **Art. 648 c.p. – Ricettazione**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

- **Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

• **Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

• **Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2.8.2. Le attività sensibili

Le attività sensibili rilevate nell'ambito delle fattispecie di reato sopra illustrate sono relative alle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro e, in particolare, gli acquisti di beni o servizi da soggetti terzi e le vendite di beni o servizi a soggetti terzi e quindi:

- la gestione della liquidità;
- la predisposizione dell'anagrafica cliente;
- l'individuazione e la qualificazione dei fornitori;
- transazioni finanziarie con controparti;
- investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- l'individuazione di comportamenti sospetti con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

2.8.3. I protocolli specifici di prevenzione

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa di Mille S.r.l. (organigramma) ed il sistema di controllo della gestione;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Riveste particolare rilievo ai fini della prevenzione dei reati in esame l'identificazione delle controparti con cui si intenda avviare relazioni commerciali e, in particolare, dalle quali si ricevano beni o servizi.

Solo tale identificazione consente infatti di ridurre il rischio di ricevere beni o denaro di provenienza illecita, sebbene, giova ricordarlo, le condotte in esame siano punibili solo a titolo di dolo.

Per quanto riguarda, infine, la gestione dei flussi finanziari, essa avviene nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

Al fine di prevenire il verificarsi delle ipotesi delittuose di cui sopra, la Società ha adottato le seguenti procedure:

- A. Codice Etico;
- B. gestione ciclo attivo e passivo – flussi monetari e finanziari;
- C. contabilità generale;
- D. acquisti e qualificazione dei fornitori; vendite e qualificazione dei clienti e, più in generale, verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- E. verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- F. procedure interne;
- G. formazione.

La formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute

nelle disposizioni di legge, dell’atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico.

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati, trasparenti e verificati dalla Società;
- i contratti con i clienti, i fornitori ed i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni e devono contenere specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

2.8.4. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell’Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell’ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l’esistenza di

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.9. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

(Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)

2.9.1. Le singole tipologie di reato

- **Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- **Art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

- **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

2.9.2. Le attività sensibili

Con riferimento ai reati in esame, emergono come processi a rischio tutte quelle attività inerenti la gestione dei pagamenti e quelle afferenti la corresponsione di denaro in occasione di trasferte e di partecipazione a fiere del settore, nazionali ed estere.

Le aree maggiormente sensibili sono, quindi, quelle che si occupano dei flussi di cassa e della gestione della contabilità (emissione di fatture – registrazione e predisposizione prima nota).

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

2.9.3. I protocolli specifici di prevenzione

In particolare, coerentemente con i principi di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, i Destinatari (Amministratori, Dirigenti, Dipendenti) sono tenuti ad uniformarsi ai principi di comportamento di seguito rappresentati:

- solo i soggetti preventivamente autorizzati possono utilizzare strumenti di pagamento diversi dai contanti; l'autorizzazione deve essere tracciata così come l'eventuale revoca della stessa;
- in caso di smarrimento o sottrazione dello strumento di pagamento diverso dal contante, è necessario darne immediata comunicazione;
- non è consentito l'utilizzo di uno strumento di pagamento diverso dal contante in assenza di autorizzazione, che sia stato revocato o di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;
- gli strumenti di pagamento diversi dai contanti devono essere custoditi in modo da evitare che soggetti non autorizzati ne vengano in possesso;
- ogni utilizzo delle carte di credito deve essere opportunamente giustificato.

È fatto divieto a tutti i Destinatari (Amministratori, Dirigenti, Dipendenti) di:

- utilizzare indebitamente, non essendone titolare o non avendone l'autorizzazione, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- effettuare prelievi di contante con carte di credito o di pagamento, ovvero mediante qualsiasi altro strumento analogo.

2.9.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

2.10. ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

(Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001)

2.10.1. Le singole tipologie di reato

- **Altre fattispecie**

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- A. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- B. se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Quanto alle attività sensibili e ai protocolli specifici di prevenzione relativi alle “altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” ci si riporta ai paragrafi sopra illustrati 2.13.2. e 2.13.3..

2.11. REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

ex art. 25 novies - d. lgs.n. 231/2001

2.11.1. Descrizioni dei reati

Si riporta di seguito l'elenco dei reati richiamati nell'art. 25 novies del Decreto, come introdotto dall'art. 15 della Legge n. 99/2009 in materia di diritto d'autore con riferimento alla Legge n.633/1941.

La nomenclatura contiene implicitamente la descrizione del comportamento punibile.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Art. 15 della Legge n. 99/2009

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

2.11.2. Aree a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di Risk Analysis, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Mille Srl, delle aree considerate 'a rischio', ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 novies (art. 171 L.633/1941), anche se, nella realtà, vista la tipologia di attività svolta dall'Azienda, appare essere un rischio poco probabile.

In relazione a ciascuna area "a rischio", sono stati individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività cd. 'sensibili', ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

1. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - Attività' sensibili

- Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori
- Rilevazione del fabbisogno di prodotti
- Emissione degli ordini di acquisto / stipula del contratto
- Verifica della corrispondenza tra preventivo e consuntivo

2. GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Attività sensibili

- Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti
- Gestione dell'attività di elaborazione dei dati
- Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico
- Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela da intrusioni esterne
- Gestione e protezione dei back up dei dati
- Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo

3. VENDITE A CLIENTI PRIVATI - Attività sensibili

- Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative (Agenti) o visite dimostrative(Tecnici interni o esterni)

2.11.3. Aree strumentali

Individuazione delle aree c.d. 'strumentali' e ruoli aziendali coinvolti.

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di MilleSrl, le aree considerate 'strumentali', ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio".

Nell'ambito di ciascuna area 'strumentale', sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività c.d. 'sensibili'.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dall'Amministratore, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. L'Amministrazione Unica ha mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

2.11.4. Principi di comportamento e di attuazione

Principi generali

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico
- le procedure operative/ regolamenti interni

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

4) fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno

2.11.5. Principi procedurali specifici

A fini preventivi si ritiene utile dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- acquisto di beni e/o servizi coperti dal diritto d'autore a prezzi particolarmente vantaggiosi
- provenienti da soggetti le cui vicende non risultano note e/o accertabili
- investimenti e utilizzo di capitali in contanti

A tal fine l'Amministratore Unico o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un responsabile interno, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Il responsabile interno (o i responsabili interni) dovrà, in particolare:

1. prevedere l'accesso libero da parte dell'OdV a una serie di documenti e report prodotti da lui o da altri responsabili e relativi alle operazioni a rischio per le quali è ritenuta pertinente la vigilanza ai sensi del d.lgs. n°231/2001.

2.11.6. Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia del rispetto delle regole previste dalla Legge 633/1941.

2.11.7. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni:

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

2.12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

(Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

2.12.1. Le singole tipologie di reato

- **Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2.12.2. I principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che il reato in questione sia applicabile alla Società.

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi.

2.13 REATI AMBIENTALI

(ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/01)

2.13.1 Premessa.

Ai fini del più ampio esonero da responsabilità di Mille Srl, l'estensione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto anche ai delitti c.d. ambientali attuata dal d. lgs. 121/2011, suggerisce di prevedere l'applicabilità del Modello di organizzazione, gestione e controllo anche a tali reati. Scopo del presente modello, dunque, è creare un adeguato apparato di regole e di flussi informativi per armonizzare la struttura organizzativa dell'impresa alle disposizioni normative del settore di riferimento.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in ciascuno

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

di essi assume nei confronti di Mille S.r.l. - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. Mansionario individuale;

2. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da Mille S.r.l. in tema di stoccaggio delle sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare inquinamento della fognatura o del suolo, gestione dei rifiuti pericolosi e non.

2.13.2 Reati colposi

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D.lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende le seguenti fattispecie.

Inquinamento idrico

- 1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti

- 1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

8) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica siti inquinati

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inquinamento atmosferico

Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);

2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Ozono

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

Inquinamento navi

1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);

2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011

1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)

2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Qui di seguito sono riportati reati ambientali del Codice Penali:

Art. 452-bis. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452 quaterdecies

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. (Omissis)

4. (Omissis)

Art. 727 bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733 bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Il D.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 per gli art. 25-undecies in materia di reati ambientali, nel quale il richiamo all'art. 260 del d.lgs. 152/2006 va ora inteso come richiamo all'art. 452-quaterdecies c.p.

(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Art. 452 quaterdecies c.p.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. (Omissis)

4. (Omissis)

Questa norma comporta, pertanto, che le aree che possono, anche solo astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

2.13.3 Descrizione delle attività.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	---

Le principali attività attuate per la gestione dei rischi e della normativa ambientale sono:

- a) Analisi degli impatti ambientali (AAI);
- b) Procedura per la gestione dei rifiuti;
- c) Controllo degli adeguamenti legislativi.
- d) Controllo degli incidenti ambientali (PEM)

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore della Mille S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

L'Amministratore fa aggiornare il documento di Analisi degli impatti ambientali ogni volta che avviene una modifica del ciclo lavorativo, delle tipologie o quantità di prodotti stoccati che potrebbe avere influenza sull'Ambiente.

A. Analisi degli impatti ambientali.

L'Amministratore unico fa predisporre da società esterne con specifiche competenze tecniche il documento di analisi degli impatti ambientali iniziale (AAI) dell'impresa correlati alle attività che vengono svolte in sede e ne verifica l'aggiornamento.

B. Gestione dei rifiuti.

La Mille S.r.l. gestisce i rifiuti secondo le modalità previste dalla normativa e descritte nel paragrafo specifico del Manuale Qualità (?).

Per lo smaltimento dei rifiuti la Mille S.r.l. ha individuato trasportatori e smaltitori autorizzati secondo le norme vigenti.

Similarmente la Mille Srl incaricherà (anno 2023) una società di consulenza esterna per coadiuvarla e guidarla sul tema specifico dei rifiuti e della sicurezza ambientale.

C. Controllo degli adeguamenti legislativi.

All'interno dell'organizzazione di impresa verrà identificata una funzione, che costituirà il referente di Mille Srl per la società di consulenza esterna, previa formazione e aggiornamento continuo della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di ambiente.

D. Controllo degli incidenti ambientali (PEM)

L'Amministratore Unico predispone gli stoccaggi di sostanze pericolose compartimentate e protette da sversamenti mediante anche vasche di contenimento e informa gli operatori sui rischi per la salute e sicurezza nonché la protezione ambientale indicando i comportamenti in caso di incidente sul piano di emergenza .

2.13.3 Compiti dell' OdV

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quiivi previsti.
- Con riferimento a punto di cui sopra l'OdV avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Mille S.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificchino violazioni ai principi procedurali specifici ovvero violazioni sostanziali alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.
- È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.
- Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Unico.

2.14. REATI TRANSNAZIONALI

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, 'Enti' e, singolarmente, 'Ente') per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

2.14.1. Premessa

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale', è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:
 - sia commessa in più di uno Stato
 - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

- sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato
- o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

2.14.2 Le singole tipologie di reato

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.);
associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod.pen.);
associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR 23 gennaio 1973 n. 43);
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 cod.pen.).

La Mille S.r.l., in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

2.15) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI

Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora: i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre o i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa o i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del

[Digitare il testo]

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

2.16. REATI TRIBUTARI

(Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

2.16.1. Le singole tipologie di reato

- **Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

- **Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- **Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele**

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

• **Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

• **Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione**

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	--	--------------------

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2.16.2. Le attività sensibili

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- emissione registrazione di fatture o note di credito verso clienti;
- registrazione di fatture di acquisto;
- acquisto e vendita di cespiti aziendali;
- stipulazione di contratti di consulenza;
- stipulazione di contratti con agenti e procacciatori d'affari;
- preparazione del bilancio;
- gestione dei contenziosi tributari;
- calcolo delle imposte e preparazione dei documenti dichiarativi.

2.16.3. I protocolli specifici di prevenzione

Al fine di contrastare i rischi sopra evidenziati – fermo restando l'espresso divieto di attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame, ovvero comportamenti alle stesse prodromici o assimilabili – la Società ha adottato le seguenti procedure:

- A. Codice Etico;
- B. gestione ciclo attivo e passivo – flussi monetari e finanziari;
- C. contabilità generale;
- D. acquisti e qualificazione dei fornitori;
- E. gestione dei rapporti con gli organi della P.A. che possano entrare in contatto con Mille S.r.l.;
- F. procedure interne;
- G. formazione.

Inoltre, allo scopo di prevenire la commissione dei reati della presente Parte Speciale, i destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di attuare i seguenti ulteriori specifici comportamenti:

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

- tenere comportamenti trasparenti e corretti assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;
- conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle funzioni competenti, degli organi di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell'Autorità Pubblica;
- tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella predisposizione delle operazioni straordinarie relative alla alienazione-cessione di beni aziendali;
- tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella gestione delle transazioni fiscali.

Conseguentemente, ai destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari ovvero inserire importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento contabile;
- pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni, anche parzialmente, inesistenti;
- indica, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti;
- occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- compiere operazioni di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni della Società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- fornire false indicazioni nell'ambito delle transazioni fiscali.
-

2.16.4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

[Digitare il testo]

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 Costruzione del Modello 231	Rev. 0/2022
---	---	-------------

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.
